

CAPITOLO IV

1120 ca.-1212

NASCITA E AFFERMAZIONE DELLA CONTEA ALDOBRANDESCA

1. Ricostruzione genealogica, vicende politiche, attività patrimoniale

Come si è visto, si possono seguire in dettaglio alcuni aspetti della storia degli Aldobrandeschi e della loro azione nella società locale tra 1050 e 1120, soprattutto nell'area circostante a S. Salvatore al Monte Amiata, sia per la ricchezza del suo archivio, che per il peso della famiglia nella zona. Essa fu infatti protagonista dell'introduzione e della diffusione dei poteri signorili e di uno scontro con il monastero per l'egemonia sull'aristocrazia locale. Fuori di quest'area si sono compiuti solo rapidi confronti, in base ad atti sparsi che, pur permettendo di generalizzare lo sviluppo riconoscibile nell'Amiatino, da soli non avrebbero consentito un'analisi altrettanto precisa su tempi e modalità dell'evoluzione dei poteri comitali e dei rapporti tra Aldobrandeschi e società locale. Il cartulario di S. Quirico di Populonia aveva rappresentato una parziale eccezione al panorama di frammentarietà delle fonti, ma con il 1130 ca. questo filo documentario viene meno: il manoscritto del cartulario è infatti mutilo¹; e dopo il 1121 anche l'archivio di S. Salvatore conserva solo pochi atti, perdendo il ruolo guida assunto a fine X secolo. Neppure gli altri archivi monastici che avevano dato consistenza alle fonti precedenti (come quello di S. Ambrogio di Montecellese), garantiscono la densità documentaria necessaria ad approfondire la storia della famiglia tra 1125 e 1160.

Dopo il 1160, sebbene la quantità di atti disponibili torni ai precedenti livelli per poi superarli ampiamente, essi non sono più concentrati in un'area ristretta, in modo da permettere di seguire passo passo le trasformazioni della società locale. Nella seconda metà del XII secolo emergono poi nuovi tipi di fonti: quelle cronachistiche (e specialmente gli *Annales Pisani* del Maragone) hanno un peso significativo; assumono un ruolo importante — e anche questa è una novità — gli atti pubblici (diplomi e giudicati imperiali); le fonti ecclesiastiche, sempre meno dominanti, non provengono più dai fondi di uno o due enti, ma da sedi e contesti differenti; cresce il ruolo di registri e *libri iurium* comunali, poi decisamente dominanti nel XIII secolo; compaiono infine sporadici, ma inte-

¹ Per una descrizione del ms vd. l'introduzione a S. *Quirico*, pp. 403-404.

ressantissimi, atti direttamente prodotti dalla famiglia².

I nuovi caratteri della documentazione ne trasformano radicalmente le potenzialità: dal 1160 (grazie a cronache e atti pubblici) è più facile seguire l'attività politica della famiglia; più oscura ne diviene invece l'azione sul piano locale per la minor potenzialità delle fonti disponibili e per la loro dispersione. Si ha comunque l'impressione di assistere a un superamento della frammentarietà tipica del pieno XI secolo: si sviluppano orizzonti più ampi sia sul piano regionale, sia nel dialogo con il potere imperiale. Va però verificato quanto ciò derivi dalla comparsa di nuove fonti e quanto sia frutto di un'effettiva trasformazione della società toscana e del ruolo in essa giocato dagli Aldobrandeschi. Va inoltre considerato che, al di là delle contingenze che fanno della Maremma un'area di conservazione particolarmente scarsa, certe trasformazioni derivano da fenomeni che investono la produzione della documentazione scritta in tutta l'Italia centrosettentrionale³.

4.1 Gli anni 1130-60: dai patti con Firenze a quelli con Pisa

Dopo le ultime notizie su Ildebrandino VI negli anni '20 del XII secolo, si ha un vuoto fino al 1137, quando è attivo il nipote *ex fratre* Ugucione IV. Allo stesso anno risale un altro avvenimento che interessò da vicino la famiglia. Lotario III promosse allora una spedizione in Italia per interrompere lo scisma, che opponeva Innocenzo II e Pietro *Leonis* (Anacleto III), e conquistare l'Italia meridionale, strappandola ai Normanni⁴. Giunto a Imola, il sovrano divise in due l'esercito e, affidatone metà al genero Enrico duca di Baviera, proseguì lungo l'Adriatico. Costui invece, varcato l'Appennino, entrò in Tuscia, dove voleva restaurare l'autorità regia, compromessa dalla fuga del marchese Engelberto, in seguito alla sconfitta subita con i Pisani dai Lucchesi. Nel corso di quell'azione — sulla quale ci ragguaglia l'*Annalista saxo* — egli sconfisse il conte Guido e assediò Firenze e Lucca, per volgersi poi a sud, assediando e sottomettendo

² Delle 60 fonti riguardanti la famiglia tra 1160 e 1199, 21 sono atti pubblici, 12 notizie vengono dalla cronachistica, 10 sono atti conservati in registri cittadini e solo 13 sono di produzione ecclesiastica. Viceversa tra 1040 e 1129 ben 58 dei 61 atti conservati sono direttamente legati a monasteri o vescovadi (di cui 13 e 16 rispettivamente a S. Salvatore al Monte Amiata e a S. Quirico di Populonia). I dati numerici non mostrano la ricchezza di ciascun atto, ma danno un'idea approssimativa della rivoluzione avvenuta dopo il 1150.

³ CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 125-74.

⁴ Sulla spedizione vd. W. BERNHARDI, *Lothar von Supplinburg* (1879), rist. anast. Berlin 1975 («Jahrbücher der deutschen Geschichte»), pp. 649-708, 736-82; sui suoi riflessi in Tuscia vd. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 622-29 e *Id.*, *Forschungen*, I, pp. 93-94.

Grosseto, causa il rifiuto dei suoi abitanti di pagare i tributi dovuti⁵. La presa di Grosseto va contestualizzata nel quadro dei rapporti tra Aldobrandeschi e impero e di quelli tra conti e abitanti di quel castello che, per la propria crescita demografica ed economica, di lì a poco sarebbe stato elevato a sede vescovile. Grave impaccio viene però dal silenzio di questa fonte sul ruolo dei conti.

È stato rilevato che la narrazione dell'assedio mostra l'esistenza di una duplice struttura difensiva: un 'castrum quoddam munitissimum', che fu espugnato, e un'ulteriore fortificazione connessa al borgo, che i Grossetani — vinti dal timore — rinunciarono a difendere. Il primo sarebbe il più antico nucleo del centro, il castello aldobrandesco di cui si hanno notizie dal 973, le altre fortificazioni dovevano invece proteggere il borgo, sviluppatosi in seguito⁶. Rozzezza e scarsa efficacia della seconda fortificazione potrebbero spiegare la resa, ma la decisione potrebbe anche essere interpretata altrimenti, soprattutto se connessa alla traslazione della sede vescovile da Roselle a Grosseto dell'anno successivo. Si potrebbe infatti pensare che l'azione militare di Enrico fosse volta contro gli Aldobrandeschi, rifiutatisi di versare i tributi richiesti. In tal caso sarebbero stati loro uomini quelli che dall'alto della mura del castello schernirono i messi di Enrico, incorrendo nelle ire del duca; l'assedio si sarebbe svolto ai danni della rocca aldobrandesca e i Grossetani se ne sarebbero disinteressati. Caduta la rocca poi si sarebbero prontamente sottomessi, meritando la gratitudine di Innocenzo II, presente con Enrico all'assedio⁷. Gratitudine che ebbe modo di palesarsi l'anno successivo con la traslazione della sede vescovile⁸.

Questa ricostruzione spiegherebbe la fase di debolezza che costrinse gli Aldobrandeschi a un patto con Firenze nel 1138; ma l'assenza di ulteriori fonti impedisce di andare oltre le mere ipotesi, tanto che — date le fonti disponibili — si potrebbe viceversa ipotizzare che lo spostamento

⁵ *Annalista saxo, a. 741-1139*, (ed.) G. WAITZ, in MGH, *Scriptores*, VI (1844), (a c.) G.H. PERTZ, rist. anast. Stuttgart-New York 1963, pp. 542-777: 773: «Sicque ad civitatem Grosset (*sic*) iter tetendit, quo missis nunciis cum debitum imperatori servitium exigeret, illi cum despectu lapides se missuros et in campo occursuros minitabantur. Quapropter civitatem obsidione circumdedit, ubi et castrum quoddam munitissimum sibi que plurimum resistens bellicis tandem machinis expugnatum cepit, eoque timore predictae civitatis habitatores dedicionem fecerunt»; cfr. BERNHARDI, *Lothar*, cit., p. 696.

⁶ PRISCO, *Grosseto*, I, pp. 118-20.

⁷ Vd. DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 93 e ID., *Storia*, I, pp. 624-25.

⁸ Vd. UGHELLI, *Italia sacra*, X, coll. 268-69, a. 1138 apr. 9, cfr. V. BURATTINI, *La sede vescovile rosellana e la traslazione a Grosseto*, in *Grosseto, Roselle e il Prile*, pp. 59-64, RONZANI, *Prima della "cattedrale"*, pp. 184-89 e SODI-CECCARELLI LEMUT, *La diocesi di Roselle-Grosseto*, pp. 29-30.

della sede vescovile avvenisse con il favore e sotto gli auspici dei conti.

Sempre nel 1137 Ugucione IV, figlio di Malagaglia, confermò da Santa Fiora la donazione della S. Trinità del Monte Calvo, compiuta dai suoi genitori e zii a S. Ambrogio di Montecellese⁹. L'anno successivo poi fu protagonista di un altro atto, seppur in tutt'altro contesto: promise infatti di proteggere i Fiorentini «per totam suam terram et aquam et suum districtum» e di costruire una casa in città, risiedendovi tre mesi l'anno in tempo di guerra; diede in garanzia al vescovo e ai Fiorentini i castelli di Colle Valdelsa, Rocca d'Assillano e Trèmoli¹⁰. Lo stesso giorno cedette al vescovo un 'casolare' «in castro novo de Colle, qui Piticiano vocatur», forse perché vi venisse stanziata una guarnigione fiorentina; a pagare il *launechild* che convalidò della cessione furono infatti i consoli Burello e Florenzio¹¹.

È stato ipotizzato che la sottomissione seguisse a uno scontro militare e che Ugucione, allorché sottoscrisse i patti, fosse prigioniero¹²; è possibile, sebbene se ne possa spiegare altrimenti l'arrendevolezza. Dopo la spedizione di Enrico di Baviera in Tuscia e in virtù della mediazione di Innocenzo II, ci fu una pace generale, forse volta a contenere l'eventuale azione di un potere imperiale ritornato minaccioso. Ne fanno fede la riunione dei rappresentanti dei comuni di Lucca, Pisa e Firenze a S. Genesio e la pace tra Genova e Pisa. Degli atti che sanarono le controversie, ne è conservato solo uno di secondaria importanza, che non ricorda l'intervento degli Aldobrandeschi né dei Guidi, pure fra i protagonisti delle lotte successive¹³. Non sembra però azzardato ipotizzare che anche le due famiglie fossero coinvolte; se così fosse, un atto come il nostro potrebbe essere uno degli accordi bilaterali di pace. Del resto, qualunque sia il suo contesto, è eccessivo sostenere con Davidsohn che «di fatto il pegno serviva sol-

⁹ CAM, n. 28, pp. 62-65, a. 1137(?); cfr. *supra* pp. 158-59.

¹⁰ Vd. SANTINI, *Documenti*, n. 1, pp. 1-2, a. 1138 giu. 4, da una copia in cui manca il patronimico di Ugucione — quello presente in uno dei codici è integrazione «di mano più recente» (cfr. *ibid.* e DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 94) — ma l'identificazione è certa. *Silliano* è Rocca d'Assillano (com. Pomarance, PI) e non *Stilliano* nel Pistoiese, come sostenuto in *ibid.*, p. 95; *Tremali* è Trèmoli (com. Radicondoli, SI), cfr. CUCINI, *Il medioevo*, pp. 254 nt. 20 e 283.

¹¹ SANTINI, *Documenti*, n. 2, pp. 2-3, a. 1138 giu. 4.

¹² DAVIDSOHN, *Storia*, I, p. 630.

¹³ MDL, IV/2, n. 122, pp. 172-73, a. 1138 mar. 19, che regola aspetti minori alla presenza dei consoli delle città toscane. Sulla situazione politica vd. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 627-29. Per la pace tra Genova e Pisa vd. *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti*, (a c.) O. BANTI, Roma 1997 («FSI. Antiquitates», 7), app., n. 6, pp. 114-16, a. 1138 apr. 19.

tanto a mascherare un'effettiva presa di possesso» di Colle¹⁴. Tanto il dettato del patto, che la lunga durata del controllo aldobrandesco su Colle e sugli altri castelli attestano la scarsa efficacia del dominio fiorentino¹⁵.

L'accordo va interpretato come garanzia di sicurezza militare e commerciale per i Fiorentini, più che come tentativo di sottomettere gli Aldobrandeschi o anche solo Colle; del resto la cessione simulata o condizionata di castelli era stata la principale forma di regolamentazione dei rapporti tra Aldobrandeschi e vescovi di Lucca nella seconda metà del secolo XI: tali accordi, volti ad assicurare un'attitudine positiva dei conti verso il vescovo, non garantivano però alcun diritto reale, se non in caso di mancato rispetto delle clausole — e anche in tal caso era difficile far valere quei diritti. L'atto del 1138, quanto ai diritti creati su Colle, si pone in una posizione intermedia tra le cessioni condizionate di castelli o di loro quote, tipiche dell'XI secolo, e le più tarde forme di sottomissione all'egemonia comunale dei gruppi aristocratici: l'aspetto di garanzia politica e commerciale è infatti affiancato da un tentativo di controllare la vita dell'importante centro lungo le strade che portavano a sud, che emerge dalla donazione del 'casolare'. Notevole è anche la presenza come testi di prestigiosi personaggi locali: aristocratici colligiani legati agli Aldobrandeschi, che garantirono il rispetto delle clausole concernenti l'insieme del dominio e in particolare Colle.

L'ambiguità del patto concerne anche le forme del legame tra Firenze e Ugucione: fra le motivazioni ritenute sufficienti a far scattare il pignoramento, oltre a clausole usuali come la promessa di non danneggiare i Fiorentini e di impedire che altri lo facessero nelle sue terre o come quella di rifondere entro 30 giorni gli eventuali danni dati, compaiono impegni tipici delle vere e proprie sottomissioni. Tali sono l'obbligo di aiutare «de vestra comuni guerra (...) per me meosque homines et per meam terram sine vestro dispendio» e ancor più quello di abitare tre mesi l'anno

¹⁴ DAVIDSOHN, *Storia*, I, p. 631; e subito oltre (p. 632) altrettanto esplicitamente: «Al conte fu lasciata nominalmente la proprietà dei castelli, perché parve più prudente tener così sottomesso il nobile vinto anziché togliergli il suo possesso». Se fosse stato così la cessione dei diritti sarebbe avvenuta in termini ben più chiari. Così anche DE VERGOTTINI, *Origini*, pp. 44-45, che ignora l'appartenenza di Ugucione agli Aldobrandeschi.

¹⁵ Per Colle vd. DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 94 e CAMMAROSANO-PASSERI, *Reperitorio*, n. 20.1. Per Rocca d'Assillano vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22, ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88 (testamento di Ildebrandino VIII) e CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22-29 (divisione della contea); per Trèmoli vd. RV, n. 191, p. 68, a. 1162 apr. 30, poi i diritti sul castello passarono al vescovo di Volterra, vd. RV, n. 218, p. 76, a. 1186 ago. 28, ed. LAMI, *Monumenta*, I, pp. 469-71.

a Firenze in tempo di guerra e di costruirvi un'abitazione¹⁶. Queste clausole compaiono costantemente nei patti che sanciscono la sottomissione (o il definitivo inurbamento) dei gruppi aristocratici rurali; nel nostro caso però esse non furono mai applicate: mancano infatti ulteriori testimonianze di un passaggio ai Fiorentini dei castelli dati in pegno o anche solo del perdurare del legame tra la famiglia e la città¹⁷. I loro rapporti si limitarono infatti alla comune appartenenza allo schieramento filo-pisano, ma il rapporto preferenziale dei conti si fece quello con la città tirrenica; solo a metà del XIII secolo, in un contesto politico del tutto nuovo, rinacque un'intesa tra un ramo degli Aldobrandeschi e Firenze, cementata ormai dal comune antagonismo a Siena.

Sono questi gli unici atti noti di Ugucione IV, allora ancora giovane (visto che nel 1138 non era ancora sposato) e morto prima del 1152, quando sono attivi la vedova e il figlio minore Ildebrandino VII. Gemma donò allora al monastero del Monte Amiata metà dei beni che «Ardilaffus de Grosseto, filius quondam Guillielmi, abuit et tenuit a casa Ildibrandesca», agendo «cum consensu et data licentia» dei suoi *boni homines*¹⁸. Nell'atto, che riannodava un legame interrotto da un trentennio, non sono descritti i beni di Ardilaffo passati al monastero. Non aiuta neppure una ricognizione dei beni monastici a Grosseto, non datata ma posteriore a questa donazione, che viene ricordata con un'altra della stessa Gemma senza che ne siano precisati i contenuti. Nella ricognizione infatti, oltre a metà dei beni che «Ordilaffus a domo Ildibrandesche habuit, videlicet infra Crossetum et extra», è menzionata «omni ratione, quam domus Ildibrandesca habet in terratico salinarum cum canonicis Crosseti et hospitali sancti Leonardi de Crosseto, idest: quarta pars predicti terratichi», concessa dalla contessa a S. Salvatore¹⁹. Si tratta di donazioni cospicue

¹⁶ Su questi obblighi cfr. E. GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales*, pp. 439-53: 442, che li ritiene un valido indicatore del grado di sottomissione.

¹⁷ Nell'alleanza tra Pisani e Fiorentini nel 1171 i primi si impegnarono affinché: «comitem Ildibrandinum [VII] et episcopum de Vulterre Florentinis adquiramus in adiutorium per bonam fidem sine fraude» (SANTINI, *Documenti*, n. 4, pp. 5-6, a. 1171 lug. 2); i Fiorentini dunque non potevano agire direttamente su di lui. Inoltre nella divisione della contea tra i figli di Ildebrandino VIII mancano riferimenti al palazzo che Ugucione avrebbe dovuto costruire a Firenze, mentre sono ricordati beni — verosimilmente case o palazzi — a Pisa, Siena, Viterbo e Orvieto, vd. CDO, n. 107 cit. nt. 15.

¹⁸ CDA, II, n. 339, pp. 322-23, a. 1152 dic.

¹⁹ CDA, II, n. 340, pp. 323-24, *post* 1152 dic., [ca. 1163]. Datare l'atto non è facile, anche se sembra da riportare a metà degli anni '60. Come segnalato dall'editore, l'unico da-

cue, maturate forse sotto l'impressione della precoce morte di Uguccione; forte è infatti l'insistenza sul fatto che furono fatte «pro anima (...) Uguccionis comitis». A determinarle contribuì anche un momentaneo indebolimento della famiglia, legato alla minorità di Ildebrandino VII, come si intuisce dallo spazio che negli atti hanno *boni homines ed entourage* comitale; si spiega così il riavvicinamento al cenobio amiatino. E lo conferma la circostanza che la ricognizione, redatta qualche tempo dopo, attesta che Ildebrandino VII aveva nel frattempo recuperato il controllo dei beni precedentemente donati: l'elenco infatti, ricordata la donazione dei beni di Ardilaffo, prosegue così: «quam prefatam possessionem Teuzo, Imelde filius, habet per comitem Ildebrandinum».

Né la donazione del 1152 né l'elenco precisano a che titolo Ardilaffo e Teuzo disponessero di quei beni; forte è però la tentazione di pensare che si trattasse di una concessione beneficiaria, connessa o meno a una loro dipendenza vassallatica dai conti. Poco sappiamo però di loro: il primo è ricordato solo in questi atti e niente di certo si sa del padre Guglielmo²⁰; mentre del secondo si sa qualcosa di più. Incerta è l'identificazione di sua madre Imelda con l'omonima esponente dei Vicedomini di Massa, ma è invece molto probabile che Teuzo sia il padre di «Ranuccius filius Teuzi de Crosseto», teste nel 1179 a un'importante permuta tra vescovo di Grosseto e Ildebrandino VII²¹. Dubbio è invece il collegamento con Ranuccio 'Buccafidelis' attivo a inizio XIII secolo e scelto da Ildebrandino VIII come arbitro nelle eventuali discordie con i Grossetani riguardo alla locale dogana del sale. Solo l'elemento onomastico, il legame con la città e un analogo profilo sociale danno consistenza alla suggestione, ma troppo ampio pare il divario cronologico²².

Al periodo di governo di Gemma, durante la minorità del figlio, risale un *breve recordationis* non datato, riguardante la chiesa di S. Fiora di

to certo, anche se solo parzialmente significativo, è il titolo di conte palatino di Ildebrandino VII, che compare nel 1163, per essere poi usato senza continuità, cfr. *infra* pp. 227-28.

²⁰ Come pura suggestione si può pensare a un'identificazione con Guglielmo, figlio di Poppo, teste alle cessioni a S. Salvatore da parte di Adalasia, vd. CDA, II, n. 329, pp. 290-300 e CDA, II, n. 330, pp. 301-305, a. 1108 mar. 27. Anche se così fosse non si saprebbe altro di lui, se non la più lunga durata del legame con gli Aldobrandeschi.

²¹ Sui 'filii Imelde', esponenti dei Vicedomini di Massa, vd. RV, n. 180, p. 62, *ante* 1156 mar. 29 e RV, n. 181, pp. 62-63, a. 1156 mar. 29, cfr. *infra* p. 203 nt. 87. Su Ranuccio vd. RS, n. 291, a. 1179 ago. 3, ed. BANDINI PICCOLOMINI, *Di una permutazione*, pp. 123-24. La famiglia di Teuzo non doveva essere di particolare rilievo sociale, come risulta dalla presenza solo occasionale al fianco dei conti e dall'ultima posizione occupata fra i testi.

²² Su Ranuccio 'Buccafidelis' vd. *infra* p. 491 nt. 163.

Noceto sul Monte Amiata²³. Gemma, Fulengo e Bernardo, figlio di Stratumen, rinunciarono all'«usum quod comites Ildibrandesci habuerunt de ecclesia sancte Flore de Noceto»; la contessa promise inoltre per sé e gli eredi di non fare in prima persona o attraverso propri ufficiali 'aliquod malum' alla chiesa; ingiunse infine a chiunque avesse «aliquam possessionem iniuste de supradicta ecclesia» di restituirla e, in particolare, ai propri *vicecomites* e *castaldii* di non osare «rumpere vel minuare hanc (*sic*) scriptum vel anc refutationem», pena la caduta «in nostra mala voluntate» e al pagamento di 40 soldi di pena. Con Fulengo e Bernardo — coautori della refuta — sottoscrissero l'atto altri aristocratici legati ai conti.

Il *breve* mostra la prosecuzione e l'intensificazione di fenomeni già evidenti nella seconda metà del secolo XI; inoltre, se considerato insieme all'atto del 1152, chiarisce le novità negli assetti e nella simbologia del potere, che preludono alla forte affermazione del dominio comitale negli anni '60 e al suo caratterizzarsi in senso tendenzialmente principesco. Emergono infatti la presenza di poteri signorili e il loro esercizio in solido con famiglie dell'aristocrazia locale, inserite nella clientela comitale; appare inoltre inequivocabile il peso degli ufficiali che gestivano poteri e patrimonio comitali, quei *gastaldi* e *visconti* al controllo e alla regolamentazione del cui operato era volta larga parte del *breve*. Sono sviluppi già notati in precedenza in area amiatina, ma comuni a tutto il dominato famigliare. Bisogna poi rilevare che la rinuncia all'esercizio dei poteri signorili nelle terre ecclesiastiche, a volte di concerto con esponenti dell'aristocrazia locale, trova puntuali paralleli nell'azione di un'altra stirpe che andava costruendo un dominato principesco: i marchesi di Saluzzo²⁴.

Particolarmente significative sono anche le novità: la comparsa del nome di famiglia e l'affermazione di un gruppo di aristocratici legati ai conti, che testimoniano ai loro atti, garantendone l'efficacia agli occhi dei destinatari. Nelle donazioni e nell'elenco di beni, non molto più tardo (e largamente dipendente dall'atto del 1152 nella terminologia) compare il nome di famiglia *Ildibrandesci* nella sua forma aggettivale, riferito ai termini *casa* e *domus* o al più generico *comites*. Sono i primi esempi dell'uso

²³ ASSi, dipl., *S. Mustida di Siena*, sec. XI, ma a. [1138-1160; ca. 1152], ed. parz. RS, n. 139, p. 53 (con data *post* 1097, ritenendo Gemma vedova di Ugo II, ma sua moglie era Flandina, vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 13.2^{bis}). Si può invece indicare come termine *post quem* il 1138 (Ugucione IV ancora vivo), come termine *ante quem* il 1160 (primi atti di Ildebrandino VII) e come dato orientativo il 1152, quando Gemma agì autonomamente. Sulla S. Fiora di Noceto cfr. REPETTI, *Dizionario*, III, p. 646.

²⁴ Cfr. L. PROVERO, *Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 92, 1994, pp. 385-476: 438, 442.

di questo aggettivo e si presentano, nella loro compattezza, come eccezioni nella sua storia più antica²⁵. Infatti prima degli anni '20 del XIII secolo, quando esso si fece comune, il nome di famiglia compare solo in due atti dei primi anni '70: nel primo Maria, moglie di Ildebrandino VII, è definita «gloriosa comitissa totius Ildibrandesche»; nell'altro si ricorda il 'comitatu Ildibrandessco'²⁶.

Si può ipotizzare che l'espressione comune ai tre atti, tutti informali e collocati in un arco cronologico ristretto ma con contesti diversi, vada ritenuta indicativa di una trasformazione in corso: la sua comparsa sembra riconducibile alla crescente consapevolezza dell'istituzionalizzazione dei poteri famigliari. È significativo che il fenomeno emerga proprio quando Gemma, nel suo ruolo di "amministratrice" per il figlio, agì confrontandosi con realtà ereditate dalla tradizione familiare: nel 1152 sono ricordati i beni che Ardilaffo «habuit et tenuit a casa Ildibrandisca»; e nella refuta alla chiesa di S. Fiora si parla dell'«usum quod comites Ildibrandesci habuerunt». Gemma gestiva infatti un patrimonio e poteri pertinenti alla stirpe, prima che a lei stessa: l'uso dell'aggettivo familiare, che non li collegava a uno specifico personaggio, ma genericamente alla dinastia e li radicava nella tradizione, era funzionale a esprimere e sottolineare tale situazione.

Analoghi processi di concettualizzazione si presentano normalmente al momento dell'affermazione del nome di famiglia, ma di norma nacquero dalla necessità di far fronte alla frammentazione fra gli eredi di patrimoni, giurisdizioni e diritti, che si cercava di arginare elaborando un nuovo strumento concettuale e simbolico, parallelamente alla diffusione dei vincoli consortili²⁷. Diverso è il caso degli Aldobrandeschi: per Gemma e per chi collaborò con lei nel governo il problema principale era definire il ruolo di

²⁵ Per il precedente rappresentato da alcuni atti di inizio secolo XI, in cui l'aggettivo compare nella forma in '-ing-' vd. *supra* pp. 93-94. La forma in '-isc-' rappresenta del resto la norma nel secolo XII, vd. AEBISCHER, *Pour l'histoire*, p. 120.

²⁶ Vd. ASPi, dipl., *S. Lorenzo alle Rivolte*, a.1171 gen.26, reg. CIACCI, II, n.216 (si può supporre che l'aggettivo sia riferito a un termine sottinteso del tipo di *domus* piuttosto che a *terra*); e CAM, n. 41, pp. 84-87, a. 1173 mar. [25-31] (l'espressione compare nella *datatio* topica). Del secondo negozio esiste un altro atto con la stessa data topica vd. BCSi, ms E.IX.16, cc. 36r-37v, a. 1173 mar. (ed. parz. nell'introduzione a CAM, n. 41, alle pp. 84-85). Sulla diffusione dell'espressione 'comitatus Ildebrandescus' vd. *infra* pp. 232-35.

Non si considera qui la menzione del «comitatus Sancte Flore Ildibrandescum» nel 1169 nella *Cronica potestatum* di Orvieto (p. 141, rr. 3-5), perché la sua composizione è tarda, l'espressione manca infatti nel documento cui la cronaca si riferisce (CDO, n. 39, pp. 26-27, a. 1168 giu.).

²⁷ Cfr. G. TABACCO, *Il rapporto di parentela come strumento di dominio consortile: alcuni esempi in Piemonte*, in *Famiglia e parentela*, pp. 83-88, VIOLANTE, *Alcune caratteristiche*, pp. 50-56 e ID., *Le strutture familiari*, pp. 28-33.

garante di un insieme di beni, prerogative e poteri, sedimentatisi consuetudinariamente, che costituivano il fondamento dell'identità familiare. Gli Aldobrandeschi da tempo non erano più solo grandi proprietari o signori fondiari né erano più funzionari imperiali; lo stesso profilo di importanti signori territoriali, era ormai insufficiente a definirli: si avviavano infatti verso forme di dominio che, per ampiezza territoriale e per complessità e rilievo dei poteri detenuti, erano schiettamente principesche. La loro identità perciò non si cristallizzava più intorno ai possessi terrieri o a un castello da cui irradiare i poteri signorili e imporre l'egemonia su un territorio ristretto, ma intorno ad alcuni poteri pubblicistici esercitati fin dove ne arrivava la capacità egemonica, fortemente centrata sulla figura del capofamiglia. Gemma, confrontandosi con questa realtà, dovette elaborare un concetto di 'domus Ildibrandesca', capace di garantire continuità di funzionamento alla struttura di potere, anche in assenza di un conte. Funzionali a questo scopo furono il ricorso all'aggettivo familiare e al termine *domus*, entrambi atti a definire "l'identità aldobrandesca". Non è dunque casuale che le loro occorrenze si infittiscano durante la "reggenza" di Gemma.

Fu però inevitabile che, affermatasi dai primi anni '60 la vigorosa *leadership* di Ildebrandino VII, il processo si interrompesse: ne venivano meno presupposti e necessità. Egli impersonava infatti adeguatamente la tradizione familiare a partire dalla ripresa del *Leitname*. Il nome di famiglia sarebbe ricomparso solo negli anni '20 del XIII secolo quando, dopo la spartizione della contea, tornò impellente la necessità di richiamarsi una tradizione comune e di sottolineare l'unità ideale pur sempre esistente²⁸.

Nel contesto dello sviluppo del concetto di 'domus Ildebrandesca' come famiglia principesca (e quindi del suo dominio come principato), si colloca la nascita di un gruppo di testimoni rappresentativi, garanti della piena attuazione delle concessioni di Gemma²⁹. La povertà delle fonti non permette di tracciare un quadro soddisfacente delle loro presenze e

²⁸ Gli atti in cui compare l'aggettivo sono moltissimi a partire da CV, n. 172, pp. 251-57, a. 1221 ott. 2 ('comitatus Ildibrandescus') in poi. Per il termine 'domus' vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1, pp. 310-24, a. [1204 set. 8 (?)] ('nostre domus dominos'); CDO, n. 107 cit. nt. 15 ('domus'); CV, n. 172 cit. ('domus Ildibrandische'); CV, n. 173, pp. 257-59, a. 1221 ott. 2 ('maiores nostri domus Ildibrandesche'); ASSi, dipl., ARif, a. 1222 apr. 11, ed. parz. RS, n. 621, p. 280 ('Ildibrandesce domus'); SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 284-88, a. 1243 feb. 4 ('domus Ildibrandesche'). Non è un caso che nella maggioranza di questi atti, e specialmente nei più antichi, il termine *domus* compaia in contesti che si riferiscono al passato, alla tradizione familiare, ai suoi diritti consuetudinari.

²⁹ Notevoli analogie presenta la vicenda del gruppo dei vassalli dei Saluzzo, testimoni di atti che interessavano il marchesato, cfr. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto*, pp. 194-227.

di conoscerne meglio le personalità, ma i pochi dati disponibili sono significativi. Alcuni sono personaggi già citati nei pochi atti di Ugucione o loro discendenti. Notevole è la figura di Tancredi di Colle, già presente al secondo atto del 1138, con Ruggero forse suo parente, e poi primo dei testi a entrambe le concessioni di Gemma. Poco si sa della sua famiglia, in seguito fra le principali di Colle, in questa fase più antica; il suo livello sociale dovette però essere piuttosto alto e i suoi discendenti risultano legati agli Aldobrandeschi³⁰. Spiccano per prestigio anche i *domini* di Cinigiano: Stratumen (primo esponente noto della famiglia) era stato il secondo dei testi alla conferma di Ugucione della donazione della S. Trinità a S. Ambrogio nel 1137 (e già nel 1121 era intervenuto come teste a un atto di Ildebrandino VI); suo figlio Bernardo, invece, intervenne alla donazione del 1152 e fu protagonista (con Fulengo, forse un suo congiunto) della refuta alla chiesa di S. Fiora³¹. Altro personaggio presente a entrambi gli atti è Alpigisio di *Castellione* (probabilmente Castiglione d'Orcia), anche se non in posizione di prestigio; nel *breve* compare insieme ad Ardimanno, probabilmente suo congiunto. Va infine sottolineata la presenza di Albertino Micci, teste alla donazione del 1152 con il figlio Enriguccio; lo stesso Enriguccio e suo fratello Farolfo, definiti come 'de Grosseto', furono fra i testi dell'importante permuta tra il locale vescovo e Ildebrandino VII nel 1179³². Oltre alle coincidenze onomastiche, induce all'identificazione l'interesse per l'area grossetana.

L'importanza di questi testi non emerge solo dalle ripetute presenze e dal chiaro profilo aristocratico, ma anche da un'esplicita affermazione dell'atto del 1152, che ricorda l'impegno di Gemma a non contestare la donazione a S. Salvatore «quam bono animo dedimus, cum consensu et data licentia meorum bonorum hominum». Si tratta di una significativa novità rispetto alla prassi precedente: evidente è la differenza non solo con le normali corroborazioni, ma anche con un atto — anch'esso in forma di

³⁰ Cfr. COLLAVINI, pp. 602-11 e 612-16.

³¹ Su questa importante famiglia signorile, vd. *ibid.*, pp. 583-95.

³² Vd. RS, n. 291 cit. nt. 21.

A livello di suggestione rimane un collegamento parentale tra *Tortus*, che sottoscrive la refuta alla chiesa di S. Fiora, e *Tortus de Penna*, che giurò a Orvieto per Ildebrandino VIII nel 1203, a sua volta padre di un Bartolomeo garante degli impegni assunti da Ildebrandino XII e Umberto nei confronti dello stesso comune nel 1251, vd. ASOrv, dipl., A8, a. 1203 giu. 3, ed. parz. CDO, n. 76, pp. 53-54 e ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 101v-104r, a. 1251 mar. 20-29, ed. parz. CDO, n. 297, pp. 192-94. A favore di una parentela, oltre al nome inusuale, può essere la prossimità tra Penna e S. Fiora di Noceto, ma il *gap* cronologico è notevole.

breve — del 1077, in cui Ranieri Malabranca, sempre nella *minatio*, affermava di aver compiuto la refuta «in presentia nobiliorum hominum, fidelium meorum»³³, senza riconoscere loro il diritto di concedere un permesso e neppure fare una *collaudatio*. È una trasformazione legata sì alla nuova importanza di questi gruppi aristocratici, ma soprattutto all'eccezionale contingenza della minorità di Ildebrandino VII. Il fenomeno non ebbe infatti seguito.

Riguardo a questo passo si deve fare una puntualizzazione, anche se solo in parte pertinente ai temi di questo studio: l'espressione «cum consensu et data licentia meorum bonorum hominum» va riferita alla clientela comitale nel complesso e non ai soli *boni homines* grossetani. Non si tratta dunque di una testimonianza sulle origini del comune grossetano, ma sui rapporti tra Aldobrandeschi e gruppi aristocratici loro legati.

Forse sulla suggestione del giuramento prestato dai Grossetani ai Senesi nel 1151, in cui sono ricordati i «boni homines de Grosseto»³⁴, si è collegata l'espressione «meorum bonorum hominum» con quanto immediatamente segue (e cioè 'in Grosseto'), senza considerare che non si tratta dell'indicazione della loro origine, ma di un elemento della *datatio* topica³⁵. Tre sono i fatti che lo dimostrano chiaramente. In primo luogo l'uso della preposizione 'in' in luogo di 'de', ovvia se ci si fosse riferiti all'origine dei *boni homines*³⁶. Inoltre, osservando da vicino il passo, si nota che

³³ CDA, II, n. 303, pp. 250-52, a. 1077 nov. 13; cfr. *supra* p. 145.

³⁴ CV, n. 31, p. 45, a. 1151 lug.: «per bonam fidem sine fraude hec omnia supradicta observabunt boni homines de Grosseto, qui hoc iurabunt et populus qui hoc iuramentum fecit»; cfr. P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, in CV 5, Siena 1991, pp.5-81: 41 e MORDINI, *Note*, pp. 290-94.

³⁵ Vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 24.1: p. 79. PRISCO, *Grosseto*, I, pp. 17, 122, e spec. 154-57 fa del passo una testimonianza della tendenza alla creazione di un organismo comunale a Grosseto; così anche G. CELATA, *Il potere signorile del Vescovo di Grosseto alla fine del XII secolo*, «BSSM», 56/57, 1990, pp. 29-43: 34 e MORDINI, *Note*, pp. 293-94 (poi corretto in EAD., *Forme istituzionali*, nt. 16 p. 73). Ho già rapidamente discusso il problema in COLLAVINI, *Grosseto*, p. 139 nt. 42. Per chiarezza si riporta il passo di seguito discusso: «Et si ego vel aliquis meorum heredum contra predictam donationem, quam bono animo dedimus, cum consensu et data licentia meorum bonorum hominum in Grosseto, in domo Rusticelli, filii Oriande, tollere, minuire vel evacuare quesierimus (...) simus composituri nos vobis illam duplam querimoniam, et insuper pro pena XX marcas boni argenti» (vd. CDA, II, n. 339 cit. nt. 18: p. 323).

³⁶ Gli studiosi che interpretano l'espressione come riferita ai Grossetani tendono infatti a passare al 'de': CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, p. 79 parla di «i "buoni uomini" di Grosseto»; per PRISCO, *Grosseto*, I sono «boni homines in Grosseto» alle pp. 17, 122, 154 per diventare 'de Grosseto' a p. 155 (e a p. 157) quando li confronta con quanti giurarono nel 1151.

ad 'in Grosseto' segue immediatamente la specificazione del luogo da cui fu compiuta la donazione, cioè «in casa Rusticelli, filii Oriande», espressione giustificabile solo come *datatio* topica (nel quadro di un rapido sunto dell'atto), ma bisognosa di un'indicazione della località dove si trovava la casa. Chiarificatore è un paragone con la data topica vera e propria che suona: «ego Gemma comitissa hanc cartulam fieri rogavi in Grosseto, in casa Rusticelli, filii Oriande», esatta ripetizione di quanto affermato poco sopra³⁷. Infine, se ad acconsentire alla donazione fossero stati i 'boni homines de Grosseto', risulterebbe incomprensibile la loro mancata sottoscrizione all'atto: agiscono come infatti testi aristocratici non grossetani (tranne Albertino Micci e il figlio) e provenienti da località molto distanti, come Colle Valdelsa, Cinigiano, Macereto e forse Castiglione d'Orcia³⁸.

Tornando al problema delle nuove caratteristiche del potere comitale emerse durante la reggenza di Gemma, si può concludere che le particolari condizioni politiche e dinastiche spinsero l'*entourage* comitale a uno sforzo di definizione del potere familiare che poi, anche sotto l'influsso delle nuove forme dell'autorità imperiale imposte da Federico I, maturò negli anni '60 nell'affermazione di un progetto principesco. Del resto tendenze simili andavano spontaneamente emergendo, indipendentemente dalle contingenze dinastiche e dal contatto con i nuovi modelli del potere imperiale, come risulta da un passo del patto del 1138: Ugucione promise allora di proteggere i Fiorentini e i loro beni «per totam meam terram et aquam et meum districtum»³⁹. Se 'terra' indicava probabilmente solo l'insieme dei beni signorili, 'districtus' pare mostrare un già palese orientamento verso una definizione territoriale complessiva di poteri e diritti familiari; è il primo tentativo di descrizione di una realtà in via di formazione, che in seguito — a partire dagli anni '60 — fu definita *comitatus*, con termine efficace, perché meglio di *districtus* richiamava, con la dimensione territoriale dei poteri, il loro costituirsi come tendenzialmente pubblicistici (inglobanti cioè i più alti livelli di comando e giudizio sugli uomini) e la loro stretta connessione alla figura del dinasta, *lea-*

³⁷ MORDINI, *Note*, nt. 19 p. 293 riconosce che potrebbe trattarsi della data topica, ma non sembra trarne le dovute conclusioni, come fa invece in EAD., *Forme istituzionali*, nt. 16 p. 73. Qualche notizia su Rustichello in ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, nt. 61 p. 115.

³⁸ Vd. CDA, II, n. 339 cit. nt. 18, i testi furono: «Tancredus de Colle, Albertinus Micci et Enrigucius, filius eius, et Bailesius et Gualcerius d[e] Macereto, Bernardus de Cinisiano, Alpigisius et Ardimannus de Castellione». Macereto (com. Murlo, SI) si trova a S-O di Casciano, vd. CV, *ad indicem*.

³⁹ SANTINI, *Documenti*, n. 1 cit. nt. 10.

der della famiglia e signore del territorio⁴⁰.

4.2 Ildebrandino VII (1160-86): attività politica e patrimoniale

Dal 1160 le fonti sulla famiglia tornano più ricche e permettono di seguire l'attività politica e patrimoniale di Ildebrandino VII, una delle figure di maggior spicco della Tuscia del tempo, e di cogliere le trasformazioni del dominato familiare nel venticinquennio in cui ne resse le sorti, allorché giunsero a maturazione le tendenze già presenti nella prima metà del secolo. La forza e il prestigio di Ildebrandino non passarono soltanto per la costruzione di quest'area di dominio egemonico in via di riorganizzazione, ma anche per la sua attività militare sullo scacchiere regionale, volta a rafforzare e ampliare la sua potenza nel quadro di una stretta alleanza con Pisa. E proprio i rapporti con la città tirrenica vanno considerati in via preliminare, non solo per ragioni cronologiche, ma anche per inquadrare correttamente le linee fondamentali della biografia del conte.

Nella tarda estate del 1160 — narra Bernardo Maragone — alcuni *fideles* di Ildebrandino «ceperunt naves Pisanorum grano et aliis mercis honustas» e ingiunsero a due dei Pisani trovati a bordo di recarsi in città con croce, canna e stola «pro iniuria Pisanorum»⁴¹. Fu probabilmente un atto di pirateria compiuto dalla popolazione costiera dipendente dal conte, anche se è dubbio se si sia trattato della cattura di vascelli in navigazione o di un atto avvenuto in porto, se non addirittura dell'esercizio del diritto di spoliazione dei naufraghi⁴². Certo ne è comunque il valore anti-pisano, visto l'evidente significato parodistico della vestizione dei prigionieri con croce, stola e canna, riproduzione degli attributi spettanti all'arcivescovo come metropolita di Populonia⁴³. L'offesa risultò insopportabile

⁴⁰ Per l'affermazione del termine *comitatus* (nel senso di contea) vd. *infra* pp. 231-36; per un parallelo vd. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto*, pp. 245-47. Mancano studi sullo sviluppo della terminologia usata per designare i territori egemonizzati dalle famiglie principesche, ci si deve perciò riferire — con le cautele del caso — agli studi sul territorio cittadino, vd. DE VERGOTTINI, *Origini*, spec. pp. 80-105, anche in base alla considerazione che quei termini non si riferivano alle sole città «ma erano comuni a tutti gli organismi politici di questo periodo, anche i più modesti (...) Comuni rurali e (...) signori feudali» (p. 89).

⁴¹ MARAGONE, *Annales*, pp. 21-22, a. 1160 ago.-set.

⁴² Mancano notizie di una flotta degli Aldobrandeschi, mentre la pratica di spogliare i naufraghi lungo le coste della contea è attestata dal giuramento prestato da Ildebrandino a Pisa (vd. *infra*) e, più tardi, da una causa intentata nel 1240-41 alla contessa Imilia (vedova di Bonifacio I) e alla comunità di Magliano da alcuni mercanti romani, vd. *Reg. Gregorii IX*, nn. 5987-89, cfr. *infra* p. 331.

⁴³ GARZELLA, *La diocesi*, p. 173 ricorda che il privilegio pontificio del 1138 prevedeva fra i diritti del presule pisano quello di portare la croce astile e il pallio in occasione del-

per *populus* e consoli di Pisa che prepararono un «magnum exercitum militum, peditum et sagittariorum et galearum, cum sagittiis et cum manganis et pedrieriis et edificiiis multis». La notizia dei preparativi militari raggiunse l'effetto desiderato: «hec audientes Gemma comitissa et comes Ildebrandinus, filius eius, et sapientes et fideles sui, in iracundiam et timorem magnum cum toto suo comitatu devenerunt». Perciò, «consilio matris», Ildebrandino si recò con i vescovi di Massa Marittima e Sovana a Pisa, per protestare la propria estraneità all'ingiuria; e non solo: «predictus comes in eodem parlamento iuravit fidelitatem, et hominum fecit Villano archiepiscopo Pisano. Item iuravit salvare homines Pisanos sanos et naufragos et havere in terra marique et omni loco sui districtus»⁴⁴.

La sottomissione di Ildebrandino all'arcivescovo Villano, attivo come guida e garante del comune, avvenne in termini chiaramente vassallatici; il conte si impegnò invece con i Pisani a proteggerne vita e averi nel suo *districtus*: chiara appare in questo passo la finalità commerciale, mentre l'aspetto politico domina nel legame con Villano⁴⁵. Non si trattava solo di una sottomissione, ma di un'alleanza, certamente nel quadro di un'egemonia pisana, ma giovevole a entrambe le parti, come mostrano i successivi avvenimenti e il resto del passo di Maragone: «his itaque peractis consules cum eo pacem fecerunt et honorem eximium et magna dona ei prebuerunt et cum vexillo in iamdicto parlamento honorifice investiverunt, ut signifer existeret Pisanorum». Dunque Ildebrandino fu destinato, vista la sua fedeltà a Pisa, a compiti di rilievo nell'esercito. Gli obblighi da lui contratti furono essenzialmente negativi, lo stesso impegno vassallatico sembra sostanziarsi, stando almeno al testo e ai successivi eventi, solo in un aiuto militare (d'altronde reciproco). Pur con la cautela necessaria nel paragonare fonti molto diverse, i termini dell'accordo con Pisa sembrano più blandi di quelli del patto tra Ugucione IV e i Fiorentini: mancano infatti l'offerta di pegni e l'obbligo di residenza e acquisto di beni in città⁴⁶.

la consacrazione dei vescovi suffraganei (cfr. J. v. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta Pontificum Romanorum inedita* (1886), rist. anast. Graz 1958, III, n. 332, pp. 294-95, a. 1138 apr. 22).

⁴⁴ Per un parallelo cfr. i giuramenti prestati da due vescovi sardi in un'epoca non molto precedente: G. ZACCAGNINI, *Il giuramento di fedeltà di Bernardo, vescovo di Galatelli, all'arcivescovo e alla chiesa di Pisa*, «BSP», 63, 1994, pp. 35-59: 54-55 nt. 50, 59.

⁴⁵ Insistono sulla valenza politica dell'accordo, visto eminentemente in termini di opposizione a Siena, HÄGERMANN, *Beiträge*, p. 214 e HAVERKAMP, *Friedrich I.*, pp. 66-67. Cfr. anche G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà secoli XII-XIII* (1902), Firenze 1970, pp. 11, 184, Id., *Massa Marittima*, pp. 31-32 e MARRARA, *Storia*, pp. 58-59.

⁴⁶ Per il contenuto del patto del 1138 vd. *supra* pp. 178-80. Va però considerato che nel 1216 la famiglia possedeva a Pisa beni, probabilmente immobiliari, frutto forse di un acquisto forzoso, vd. CDO, n. 107 cit. nt. 15.

Ma ciò che differenziò di più le due esperienze fu l'efficacia del legame nel periodo successivo.

Poco meno di due anni dopo Ildebrandino rinnovò il giuramento, seppur in termini in parte nuovi. Manca questa volta notizia di un conflitto, il che può far pensare a un mutamento intervenuto nelle forme di governo a Pisa; sembra confermarlo l'esclusione dell'arcivescovo: il giuramento fu infatti prestato «universo populo Pisano». Le clausole del secondo patto risultano, almeno in parte, più impegnative: Ildebrandino promise di «salvare (*Pisanos*) terra marique, et quod faciet iurare homines suos, a XV. usque in XXX., per civitates et castella et vicos sui districtus, omnia deveta et banda, que consules Pisanorum imposuerint aut indicent, observare, et predictum populum salvare in terra ac mare et nullam super positam alicuius diricture superimponere». Per ricevere i prescritti giuramenti cavalcarono con Ildebrandino per il suo *districtus* il console Pietro, Ranieri Gaetani e Guido da Fasciano⁴⁷.

La novità più significativa del secondo giuramento — al di là della non pesantissima clausola sulla *dirictura* — è la presenza di un impegno diretto nei confronti di Pisa da parte dei *districtuales*. Nel 1160 unico tramite e garante del rispetto dei patti era stato il conte: si era impegnato con il giuramento a Villano e aveva personalmente assicurato la sicurezza ai Pisani. Nel 1162 non fu più così: con lui giurarono di obbedire ai consoli e di non danneggiare i Pisani anche gli «homines suos (*scil.* Ildebrandini) a XV. usque in XXX. per civitates et castella et vicos sui districtus». Dunque un certo numero di persone, variabile a seconda delle dimensioni dell'insediamento, garantì il rispetto degli accordi, scavalcando in qualche modo l'autorità del conte. La clausola va spiegata in primo luogo con il desiderio dei Pisani di moltiplicare le proprie garanzie; con gli stessi scopi i Senesi si accordarono con alcuni abitanti di Montepescali e di Grosseto, per garantire la sicurezza dei propri traffici. Ciò non avveniva nell'ottica di una sottomissione delle comunità e di un loro distacco dal dominato aldobrandesco, ma in quella di una ricerca di garanzie in sede locale, là dove effettivamente i mercanti ne avevano più bisogno⁴⁸.

⁴⁷ Vd. MARAGONE, *Annales*, p. 25, rr. 13-20, a. 1162 mag. Cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, p. 727 e nt. 1, VOLPE, *Studi*, cit., pp. 111-12, 184, MARRARA, *Storia*, p. 59 (il cui giudizio sull'atto come inizio della decadenza della famiglia non è condivisibile), HAVERKAMP, *Friedrich I.*, pp. 66-67, che rileva il maggior rigore delle clausole di questo giuramento rispetto al precedente. I giuramenti raccolti dovettero essere analoghi a quelli prestati al comune di Siena dai *districtuales* in base al patto del 1221, vd. CV, n. 190, pp. 278-85, a. 1221 nov.8-dic.16 e RS, n. 612, p. 274, a. 1221 dic. 18 (cfr. *infra* p. 384).

⁴⁸ Per i paralleli senesi vd. CV, n. 23, pp. 36-37, a. 1147 mag. 1 e CV, n. 31 cit. nt. 34.

Altra novità fu la promessa di Ildebrandino di «nullam super positam alicuius diricture superimponere», che — al di là della poco limpida formulazione — andrà intesa come impegno a non innalzare arbitrariamente o imporre *ex novo* prelievi doganali. Data la posizione, non è chiaro a chi la clausola vada riferita, anche se è probabile che interessasse sia il conte che i *districtuales*. Di natura più incerta sono invece 'banda et deveta' dei consoli pisani, che gli *homines* di Ildebrandino giurarono di osservare; sembra eccessivo riconoscervi diritti di governo o di controllo giurisdizionale e fiscale e pare perciò più corretto interpretarli come attinenti alla sfera militare e, forse, all'esportazione di derrate alimentari, sebbene la genericità della formula e l'assenza di riscontri impediscano di andare oltre le mere ipotesi. Non mi pare comunque accettabile l'interpretazione di Volpe che generalizza all'intero dominato di Ildebrandino la situazione di alcune località del contado pisano situate in Maremma settentrionale: in quei centri i consoli pisani nominarono propri rappresentanti e amministrarono giustizia nel 1164, elementi che ne fanno vere e proprie parti del contado; del resto essi altro non facevano che recepire i termini del diploma di Federico I, che aveva esteso fin là i confini del territorio cittadino. Queste località, poste all'interno del nuovo territorio pisano creato dall'imperatore, erano esterne al *districtus* comitale e la loro condizione non va confusa con quella delle terre di Ildebrandino, per le quali non sono attestati interventi del genere⁴⁹.

Con il secondo giuramento le condizioni di assoggettamento di Ildebrandino subirono un aggravio, anche se l'efficacia del controllo pisano rimase limitata. Prevalgono infatti gli elementi di continuità, evidenti nello sforzo del comune di ottenere tre scopi fondamentali: l'appoggio di una forza militare non indifferente; la garanzia della sicurezza dei propri traffici, specialmente marittimi; e l'affermazione di un parziale controllo sulla costa maremmana, da collocare nel quadro delle concessioni federi-

⁴⁹ Vd. VOLPE, *Studi*, cit., p. 112 (il diploma è quello cit. alla nt. seg.). Per gli interventi in Maremma settentrionale vd. MARAGONE, *Annales*, p. 32, rr. 3-17, a. 1164: «Rainerius Gaitani et Lambertus Crossus consules et Ildebrandus quondam Pagani iuris doctus et Bernardus Maragonis iverunt per comitatum pisanum pro iustitiis et vindictis faciendis, usque ad castrum qui dicitur Scarlinum (...) similiter omnia ista castella scilicet castrum de Vignale, Falli (*scil.* Valli), Castellina, Mons sancti Laurentii, Castolioni Bernardi, Cornia, Querceto, Casaliule, Buriano in Valle Cecine (...) cum magno honore omnia precepta predictis Pisanorum consulibus iuraverunt, et pro eisdem consules ad eorum voluntatem recepere». Cfr. W. KURZE, *Bemerkungen zu Ubertus und anderen Pisaner Erzbischofen des 12. Jahrhunderts*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, I, pp. 477-87, *passim* e carta dopo p. 488.

ciane⁵⁰. Dal canto suo Ildebrandino trovò in Pisa un valido alleato nella lotta contro il nascente espansionismo senese e nella rivalità con i Guidi nella Tuscia centrale. Egli d'altronde non poteva opporsi alla potenza militare pisana, decisamente superiore alla sua: in fondo l'egemonia che il comune voleva affermare era per lui accettabile, visto lo scarso peso delle mire territoriali in Maremma e il prevalere di un interesse per le aree costiere, marginali per la famiglia. L'alleanza, inoltre, apriva al conte la carriera di capo militare delle forze alleate a Pisa, con tutte le conseguenze in termini di prestigio e di proventi economici derivanti da bottini e donativi. Del resto proprio la possibilità di trovare un punto d'incontro tra gli interessi delle parti, soddisfacente per entrambe, spiega durata ed efficacia dell'alleanza, venuta meno solo nel primo quarto del XIII secolo.

Gli accordi del 1160 e 1162 inserirono Ildebrandino VII nello schieramento contrapposto a Lucca (poi, da fine 1166, alleata con Genova). Le lotte tra le due città e i rispettivi alleati duravano da tempo e avevano coinvolto altre forze cittadine e aristocratiche della regione, secondo schemi di alleanza ancora in via di cristallizzazione nei primi anni '60⁵¹. A complicare la situazione intervenne poi l'attività dei legati imperiali Rainaldo di Dassel e Cristiano di Magonza. Costoro infatti cercarono di irrobustire l'autorità di Federico con mezzi che variarono — a seconda delle forze militari e finanziarie disponibili — dall'imposizione della pace ai contendenti all'alleanza con una delle parti in lotta, passando per i vari gradi intermedi⁵².

La prima notizia di una partecipazione di Ildebrandino agli scontri militari in Toscana settentrionale risale al 1169. Già da tempo, dopo che la catastrofe romana del 1167 aveva azzerato l'autorità di Federico nella regione, si erano riaccese le lotte tra Pisa e Lucca, fomentate dai Genovesi

⁵⁰ Vd. *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 1: *inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII*, (ed.) L. WEILAND (1893), rist. anast. Hannover 1963 («MGH, Leges», IV/1), n. 205, pp. 282-87, a. 1162 apr. 6; cfr. VOLPE, *Studi*, cit., pp. 178-79 e D. ABULAFIA, *The two Italies. Economic relations between the Norman kingdom of Sicily and the northern Communes*, Cambridge 1977, pp. 124-26. In questo senso può andare anche la differente descrizione dei confini del territorio pisano nei due *brevia consulum* del 1163 e 1165 recentemente riediti: nel secondo l'area egemonica pisana è definita, limitatamente all'area costiera, «sicut a Portu Herculis Maritima decurrit ad flumen [Arni]», vd. *I brevia dei consoli*, cit., p. 74.

⁵¹ Come mostra la pace del 1158: fra gli alleati di Pisa erano allora il conte Guido, Siena, Pistoia e il conte Alberto di Prato, mentre al fianco di Lucca erano Firenze, Prato e i *capitanei* di Garfagnana, vd. MARAGONE, *Annales*, p. 18, rr. 8-17, a. 1158.

⁵² Sull'attività dei legati vd. VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 30-42 (Rainaldo), 42-46, 57-62 (Cristiano) ed HÄGERMANN, *Beiträge* (Cristiano).

che vedevano nella seconda un'alleata ideale nella guerra per il controllo del Tirreno. Nella campagna primaverile del 1169 Ildebrandino partecipò all'assedio di Agnano, castello già della famiglia pisana Visconti, da lei ceduto ai Lucchesi; costoro, messi in difficoltà dall'azione militare, furono costretti a intavolare trattative di pace, che si rivelarono però senza sbocco⁵³. Perciò l'anno successivo i consoli pisani prepararono un esercito formato da 2000 cavalieri oltre che da fanti e arcieri e lo inviarono contro i loro nemici, attestatisi in difesa della torre di Motrone, presso Viareggio, costruita insieme ai Genovesi per controllare la Francigena. Fallita la mediazione fiorentina, si giunse allo scontro campale, risoltosi in una completa vittoria dei Pisani e dei loro collegati. Ildebrandino prese parte alla battaglia come capitano generale dell'esercito vincitore⁵⁴. Dopo la distruzione di Motrone, il conte rimase in Tuscia settentrionale: nel gennaio 1171 era a Pisa da dove, con la moglie Maria e Guido visconte di Orbitello, donò alcuni beni all'ospedale di S. Leonardo di Stagno; estensore dell'atto, particolarmente enfatico nella titolatura, fu il giudice e notaio pisano Marignano. Non era probabilmente estraneo a questa pomposità il clima di esaltazione regnante a Pisa in seguito a un trionfo tanto notevole da sembrare decisivo e in cui tanta parte aveva giocato Ildebrandino⁵⁵.

Nonostante le speranze, la presa di Motrone non concluse la guerra, ma anzi le difficoltà militari indussero Genova e Lucca a cercare nuovi alleati: in primo luogo il conte Guido, Siena e Pistoia; i due comuni intavolarono poi trattative con Firenze che però poco dopo passò a Pisa. È que-

⁵³ Vd. MARAGONE, *Annales*, p. 48, rr. 18-20, a. 1169 apr. 25. Sulla cessione di Agnano vd. *ibid.*, p. 48, rr. 1-8, a. 1168. Sugli effetti della catastrofe del 1167 in Tuscia vd. VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 58-60.

⁵⁴ Vd. MARAGONE, *Annales*, pp. 50-52, a. 1170 nov. Sulla battaglia vd. DAVIDSOHN, *Storia*, I, p. 766, VOLPE, *Studi*, cit., p. 214, HÄGERMANN, *Beiträge*, pp. 192, 214 e da ultimo O. BANTI, *Di un'iscrizione commemorativa pisana del 1170 finora ignota*, «BSP», 63, 1994, pp. 201-207. L'esercito pisano era diviso in tre schiere: Ildebrandino fu 'signifer et capitaneus' della prima (ne fu 'signifer' anche Sigerio Gualandi), comprendente oltre a 800 *milites* tutti i *pedites*, i *sagittarii* e «sex castella lignea fortissima»; la seconda schiera ebbe come 'signifer' Ugo Belle e fu composta da 700 *milites*; la terza, con Enrico Cane come 'signifer', fu formata da 500 *milites*, comprese le forze del vescovo di Volterra.

⁵⁵ Testimonia l'enfasi l'espressione «Ildebrandinus Dei gratia comes palatinus (...) et Maria eius uxor gloriosa comitissa totius Ildebrandesche». Anche lo stesso Guido visconte — coautore della donazione — è detto «nobilis vicecomes de Orbitello», vd. CIACCI, II, n. 216 cit. nt. 26. Confermerebbe l'interpretazione proposta l'identificazione dell'estensore con il 'Marignanus causidicus' che nel 1160 fu fra quanti raccolsero i giuramenti di sottomissione a Pisa dei Vicaresi, vd. MARAGONE, *Annales*, p. 22, r. 6. Sul clima successivo alla vittoria di Motrone vd. l'ampio spazio dedicato da Maragone alla descrizione della battaglia e al suo commento, *ibid.*, p. 52, rr. 5-8 e BANTI, *Di un'iscrizione*, cit.

sta una fase importante perché vide la creazione dei due grandi schieramenti diplomatici sopravvissuti fino alla nascita della Lega di Tuscia. Nel trattato con Firenze i Pisani eccettuarono Ildebrandino VII dal numero di coloro contro cui avrebbero combattuto a volontà di Firenze e promisero di ottenerne l'aiuto nelle ostilità contro Lucca; dunque i legami con il conte perduravano⁵⁶.

In una situazione politica imperniata sulla contrapposizione tra questi due schieramenti si inserì dal 1172 l'azione di Cristiano di Magonza, legato di Federico I, nuovamente in Tuscia dopo cinque anni di assenza. Egli tentò dapprima di imporsi come mediatore tra i contendenti, ma poi, constatata l'insufficienza dei propri mezzi, si schierò sempre più apertamente con Genova, vuoi per motivi di politica "internazionale" (scarsa affidabilità di Pisa nella lotta contro i Normanni), vuoi per la capacità del comune ligure di guadagnarne il favore in moneta sonante⁵⁷. Ildebrandino intervenne alla dieta del 6 marzo 1172, nella quale furono cassati i privilegi imperiali per il comune di Pisa, rifiutatosi di accondiscendere alle condizioni di pace volute da Cristiano. Ancora all'inizio d'aprile il cancelliere confidava nell'appoggio del conte, quando scrisse ai Genovesi di inviare a Roma 50 galee entro la Pasqua; il legato assicurava infatti che esse non avrebbero trovato impaccio «apud Civitan Vetulam et per districtum suum (*scil.* Prefecti Urbis) et per terram comitis Aldebrandini», date le trattative intercorse con i due aristocratici⁵⁸.

Ildebrandino cercava forse di tenere aperta la via della trattativa, che si sarebbe chiusa solo a fine giugno, quando Cristiano dapprima tolse il bando a Pisa e Firenze e riconfermò loro i privilegi imperiali avviando nel contempo le trattative per un accordo di pace, per poi lasciare che i Pisani e i Fiorentini presenti a S. Genesio fossero catturati, schierandosi così apertamente al fianco di Genova⁵⁹. Da allora Ildebrandino fu al fianco di Pisa e il suo precedente accostamento al legato non fu ritenuto dai Pisani tale da colpirli gravemente: nel luglio 1172 li si trova infatti soccorrere il conte. Bernardo Stratumen signore di Cinigiano, approfittando forse del generale stato di guerra, si era appropriato «de pecoribus Garfaniensium, sue (*scil.* Ildebrandini) fidantie custodieque commissis»; così Ildebrandi-

⁵⁶ Vd. *supra* p. 180 nt. 17.

⁵⁷ HÄGERMANN, *Beiträge*, spec. pp. 193-211.

⁵⁸ ID., *Die Urkunden*, n. 14, pp. 247-49, a. 1172 [mar. 28-apr. 15]. La presenza di Ildebrandino a Siena si ricava dalla medesima lettera, vd. da ultimo ID., *Beiträge*, p. 202; sulla lettera di Cristiano cfr. *ibid.*, p. 204 e HAVERKAMP, *Friedrich I.*, pp. 67-68 e nt. 50.

⁵⁹ HÄGERMANN, *Beiträge*, pp. 206-10, che illustra le ragioni del nuovo orientamento.

no «magnum exercitum pro eis recuperandis contra eum preparavit et auxilia a Pisanis petiit». Essi in effetti inviarono «CXL milites cum sagittariis et edificatoribus», decisivi nell'assedio del «castrum tuitissimum, dictum Cirisano», costretto alla sottomissione⁶⁰. Non fu questo l'unico intervento del comune in aiuto del conte, a testimonianza dell'effettiva reciprocità dell'*auxilium* connesso ai suoi giuramenti. Nel dicembre dello stesso anno infatti «Cristianus cancellarius cum magno exercitu militum et peditum et sagittariorum Senensium et comitis Guidi ad devastandam terram comitis Ildebrandini perrexit, et duo ipsius castella cepit». Anche allora il conte poté contare sull'intervento pisano, costituito da 150 'milites cum sagittariis'; non si giunse però a uno scontro, perché Cristiano, viste le forze avversarie, «cum toto exercitu suo exivit de terra dicti comitis et in districtu urbis Rome profectus est»⁶¹. Un'ultima notizia sulle conseguenze dell'alleanza risale al 1173, quando forze di Pisa, Firenze, del conte Ardengo Ardengheschi e di Ildebrandino VII, che stavano costruendo un castello sul poggio d'Onzo, furono messe in fuga da contingenti di Siena, Lucca, Pistoia e del conte Guido⁶².

Sono queste le ultime notizie sull'attività militare di Ildebrandino al fianco di Pisa, anche se le testimonianze del perdurare di un legame politico fino all'inizio del XIII secolo fanno pensare si tratti di un fenomeno dovuto in primo luogo al venir meno a metà degli anni '80 degli *Annales Pisani*, la nostra principale fonte su questi problemi.

Un secondo importante interlocutore di Ildebrandino fu costituito dal potere imperiale nelle sue varie manifestazioni; anche questo rapporto

⁶⁰ MARAGONE, *Annales*, p. 55, rr. 12-18, a. 1172 lug. *Cirisano* è Cinigiano (GR) e non Cirisano in Valdarno come, sulla scorta dell'editore della cronaca, ritengono L. MARCHETTI, *Aldobrandeschi, Ildebrandino* [VII], in *DBI*, 2, 1960, pp. 94-95: 95 (con ipotesi alternativa di Cesarano in Garfagnana) e HAVERKAMP, *Friedrich I.*, p. 67. Su Bernardo e la sua famiglia vd. COLLAVINI, pp. 583-95.

⁶¹ MARAGONE, *Annales*, p. 58, rr. 18-24, a. 1172 dic.; cfr. DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 110, ID., *Storia*, I, pp. 786-87, VOLPE, *Studi*, cit., pp. 224-25, HÄGERMANN, *Beiträge*, pp. 210, 216 e HAVERKAMP, *Friedrich I.*, p. 67 e nt. 50.

⁶² Vd. la cronaca lucchese cit. in DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 113: «Siena et Pistoia et Luccha et conte Guido da una parte dispuosero li Pisani et el conte Aldibrandino et el conte Ardincho et Firenze co' loro di sul Poggio d'Onso ove faceano su uno castello»; si tratta della fonte di *Le Croniche di Giovanni Sercambi lucchese*, (ed.) S. BONGI, Roma 1892 («FSI»), I, p. 7, c. IX, ripresa non del tutto perspicuamente: «Siena, Pistoia, Firenze e Luccha, insieme col conte Guido e 'l conte Aldobrandino ee 'l conte Ardingho, dispuoseno li Pisani di sul poggio d'Onzo, in nel qual poggio li Pisani faceano hedificare uno castello, et come scomficti si partirono».

si sviluppò nei primi anni '60, per durare fino alla scomparsa di Enrico VI. I legami con l'impero erano già stati fondamentali per l'ascesa della famiglia sotto Lotario e Ludovico II e nuovamente al momento del rilancio delle sue fortune sotto Enrico II; né erano mai venuti del tutto meno i contatti con i marchesi, rappresentanti in Tuscia dell'autorità pubblica. Solo con Federico I, però, il loro peso tornò davvero significativo in ragione della portata del suo tentativo di restaurare un forte controllo sul *Regnum Italiae*.

Si è ormai da tempo affermata nella storiografia una visione più realistica dell'azione di Federico, tesa a superare le posizioni nazionalistiche nel giudizio su di essa. In tale contesto è stata criticata anche un'interpretazione della sua azione come sistematicamente filo-nobiliare e anti-cittadina; il più o meno saldo legame delle singole città o stirpi signorili con Federico è stato perciò spiegato in ragione degli schieramenti politici locali con cui egli dovette interagire⁶³. Accingendosi a valutare l'azione imperiale nei confronti degli Aldobrandeschi sarà quindi necessario tener presente la realtà politica regionale e il ruolo della famiglia in essa, su cui ci si è finora soffermati, considerando al contempo che gli scopi primari di Federico furono di creare un equilibrio tra forze concorrenti, per controllarle più facilmente, e di affermare un monopolio su certe prerogative e aree non ancora inserite organicamente nei nuclei egemonici sub-regionali. Nel quadro di questo tentativo, in Tuscia come altrove, l'imperatore e i suoi rappresentanti locali entrarono occasionalmente in conflitto (uscendo spesso vincitori) con i nuclei signorili che, come gli Aldobrandeschi, si erano precedentemente affermati.

D'altro canto il confronto con i nuovi modelli del potere imperiale finse spesso da stimolo per i più strutturati dominati signorili, sia per la naturale reazione contro una forza sentita come agguerrita concorrente, sia per una più meditata imitazione del modello imperiale, della quale furono protagoniste alcune famiglie aristocratiche⁶⁴. Sebbene resti sempre

⁶³ Una recente ed equilibrata sintesi sulla politica di Federico I è B. TÖPFER, *Kaiser Friedrich Barbarossa — Grundlinien seiner Politik*, in *Kaiser Friedrich Barbarossa. Landesausbau — Aspekte seiner Politik — Wirkung*, (a c.) E. ENGEL - B. TÖPFER, Weimar 1994, pp. 9-30; sui suoi rapporti con l'aristocrazia italiana vd. da ultimo TABACCO, *I rapporti*; restano fondamentali i lavori di HAVERKAMP: *Friedrich I. ed Herrschaftsformen*, da confrontare con la recensione critica di D. VON DER NAHMER, *Zur Herrschaft Friedrich Barbarossas in Italien*, «Studi medievali», ser. III, 15, 1974, pp. 587-703. La miglior sintesi sulla politica dei primi svevi in Toscana mi pare ora DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 1011-17, 1030-39.

⁶⁴ Vd. G. TABACCO, *Recensione a «Haverkamp, Herrschaftsformen»*, in «Studi medievali», ser. III, 14, 1973, pp. 226-37; 237; per le imitazioni, soprattutto ad opera di famiglie signorili ma non solo, cfr. R. BORDONE, *L'influenza culturale e istituzionale nel regno*

aperta la questione della lungimiranza della scelta di Federico di presentarsi come concorrente delle nuove costellazioni regionali o sub-regionali e dei minori signori locali, anziché come loro moderatore, indubbia è l'efficacia della sua azione⁶⁵. Probabilmente proprio per questa capacità di penetrazione il governo suo e del suo successore hanno lasciato tracce così evidenti di sé nelle fonti locali, fenomeno evidente anche per gli Aldobrandeschi. Si può cogliere perciò il vario atteggiarsi dell'imperatore nei confronti della famiglia, da valutare considerando il mutare dei rapporti con Pisa, alleata egemone di Ildebrandino e fondamentale interlocutrice del sovrano non solo per gli assetti regionali, ma anche per le sue aspirazioni all'Italia meridionale.

Una prima testimonianza utile viene dall'intervento di Ildebrandino VII alla dieta di S. Genesio, nella quale Guelfo VI marchese di Tuscia «quesivit fidelitatem omnibus civitatibus et comitibus et omnibus illis qui aliquod de marca detinebant»⁶⁶. Guelfo infatti, ottenuta la Tuscia con altri diritti in Italia centrale al momento della sistemazione dei rapporti tra la sua famiglia e Federico, cercava ora di renderli effettivi. In quella dieta il marchese «baronibus terræ illius (*scil.* Tusciae) septem comitatus cum tot vexillis dedit», rinverdendo una cerimonia di investitura che affondava probabilmente le proprie radici nella realtà del primo XI secolo⁶⁷. Vennero allora consegnati a Ildebrandino i tre vessilli che simboleggiavano forse

d'Italia, in Friedrich Barbarossa. *Handlungsspielräume und Wirkungsweisen der staufischen Kaisers*, (a c.) A. HAVERKAMP, Sigmaringen 1992 («Vorträge und Forschungen», 40), pp. 147-68: 147-48, 159-60, 163-65.

⁶⁵ Critiche alla scarsa lungimiranza della politica di Federico in TABACCO, *Recensione*, cit., p. 229, che però ne sottolinea l'efficacia, parlando del periodo di Federico come di quello della massima forza raggiunta dal potere imperiale (p. 229). Una valutazione più positiva dell'opportunismo di Federico in HAVERKAMP, *Herrschaftsformen* e — in riferimento alla Tuscia — in CAMMAROSANO, *Tradizione*, cit., p. 44, che definisce l'intervento imperiale «non anacronistico ma anzi ben adeguato alla realtà dei poteri locali e territoriali emersi fra XI e XII secolo».

⁶⁶ MARAGONE, *Annales*, p. 19, rr. 20-28, a. 1160 mar. 22: «Guelfus dux Spoleti, marchio Tuscie, venit apud burgum Sancti Genesii; et ibi fuerunt consules Pisani cum comite Gerardo et cum archiepiscopo Villano Pisane ecclesie Sancte Marie (...) Et fuerunt ibi consules Pistorienses et Senenses, et comes Guido tunc puer, et comes Ildebrandinus, et consules Lucenses, Florentini, capitanei et varvassores multi; et ibi fecit magnum parlamentum, et quesivit fidelitatem omnibus civitatibus et comitibus, et omnibus illis qui aliquod de marca detinebant. Comes Guido ei per suos fideles prius fidelitatem iuravit, deinde ceteri comites et Senenses». Cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 698-99 e VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 18-19.

⁶⁷ *Historia Welforum Waingartensis*, (ed.) L. WEILAND, in MGH, *Scriptores*, XXI (1869), rist. anast. Stuttgart-New York 1963, pp. 454-72: 469, rr. 8-11; cfr. FICKER, *Forschungen*, II, § 320, p. 257 e COLLAVINI, pp. 649-51.

il governo dei “comitati” di Roselle, Sovana e Populonia. Fu una cerimonia fastosa, ma del tutto anacronistica, dato che ignorava la crisi del controllo comitale sui territori amministrati in epoca carolingia e lo sviluppo delle autonomie dei comuni cittadini. Dopo S. Genesio, del resto, l'azione marchionale non ebbe seguito e, lasciato in Tuscia il figlio omonimo, Guelfo VI rientrò in Germania. Pochi sono i suoi diplomi e mancano tracce di suoi rappresentanti locali, tanto che già dal 1162/63 di fatto la regione risulta retta direttamente da ufficiali imperiali. Con il ritorno in Germania anche di Guelfo VII, poi, venne meno ogni ruolo dei marchesi⁶⁸.

In effetti quando si incontra di nuovo Ildebrandino in rapporto con il potere pubblico lo si vede presenziare nel giugno 1162 con i consoli di alcune città e altri aristocratici al giuramento dei rappresentanti del comune di Lucca al legato imperiale Rainaldo di Colonia⁶⁹. Nell'agosto successivo il conte era ancora al seguito dell'arcivescovo di Colonia che ordinò la restituzione a S. Antimo in Val di Starcia di parte del patrimonio monastico, usurpato da due famiglie di lombardi. Ildebrandino, insignito allora per la prima volta del titolo di ‘comes palatinus’, fu fra gli *adstantes*. La sua identificazione con il personaggio cui fu allora affidata la vigilanza sulla sicurezza dei beni monastici nell'area di Turri è invece incerta, dato che potrebbe trattarsi del conte Ildebrandino di Asciano⁷⁰.

Nell'agosto 1164 Federico Barbarossa dettò da Pavia un diploma per Ildebrandino VII, con cui lo prese sotto la propria protezione con i suoi beni presenti e futuri, confermandogli inoltre i diritti sul castello di Scerpena e concedendogli (a titolo presumibilmente feudale) «omnia regalia et omnem iurisdictionem» sui beni in questione⁷¹. È questo il più antico diploma per gli Aldobrandeschi sopravvissuto e il primo dei privi-

⁶⁸ Vd. FICKER, *Forschungen*, I, § 137, pp. 258-59 e VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 17-23.

⁶⁹ Giuramento preliminare all'accordo tra le parti in *Constitutiones*, 1, cit., n. 214, pp. 302-304, a. 1162 lug. 9; cfr. da ultimo VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, p. 30.

⁷⁰ Vd. RS, n. 224, a. 1163 ago. 1, ed. MURATORI, *Antiquitates*, IV, coll. 573-75. Rainaldo ordinò fra l'altro «comiti Ildibrandino per sacramentum (...) quod si quis hoc transgredi voluerit, prenomiatum monasterium pro posse defendat» quanto ai beni nell'area di Turri. Dato che fra i testi compare anche 'Ildebrandino Cacciaguerre de Sciano' (seppur qui senza titolo comitale), dato che Turri non è nell'area di più diretta presenza degli Aldobrandeschi e dato che si ricorre al solo titolo comitale, l'identificazione con il nostro, proposta da HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, nt. 185 pp. 209-10, sebbene molto probabile, non è certa. Confonde i due conti omonimi DELUMEAU, *Arezzo*, p. 1041 nt. 196 e nt. 269 p. 1062.

⁷¹ Vd. MGH, DD.FI, n. 457, II, pp. 362-63, a. 1164 ago. 10. Sul diploma cfr. nt. 72 e VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 42, 83, 160, HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, pp. 146-47 e TABACCO, *I rapporti*, pp. 78-79.

legi imperiali e pontifici che riconobbero gli sviluppi in senso signorile del patrimonio e dei poteri della famiglia. Sebbene già in precedenza gli Aldobrandeschi avessero forse ricevuto altri privilegi imperiali, è significativo che essi non solo non siano sopravvissuti materialmente, ma che se ne sia addirittura persa la memoria; a questo diploma invece si fece in seguito costante riferimento.

Esso va analizzato tenendo conto del delicato passaggio politico che vedeva la costituzione della Lega Veronese, contro cui l'imperatore cercava l'appoggio di vari gruppi aristocratici, e dei rapporti tra Ildebrandino e Pisa. Se per il primo aspetto, data la quantità di diplomi concessi in quel breve periodo, non sembrano esservi dubbi sul genere di influsso cui pensare, più ambiguo risulta invece il ruolo da riconoscere alla città tirrenica nel condizionare Federico. C'è infatti chi ha visto nel legame con Pisa la causa di un presunto limitato peso delle concessioni imperiali; altri al contrario hanno ritenuto lo stesso legame la principale causa dell'ampiezza delle sue clausole⁷². In effetti l'ambiguità del testo lascia spazio a una valutazione più o meno estensiva dei diritti riconosciuti, va però ribadito che il giuramento del 1162 non garantì al comune di Pisa diritti tali sul *districtus* di Ildebrandino da poter essere lesi da un privilegio imperiale per quanto ampio; non sembra quindi accettabile un'interpretazione che lo ritenga meno ampio per rispetto ai Pisani. Per una più corretta valutazione del suo significato bisogna preliminarmente analizzarne le clausole. Si può dividere il testo in tre parti: in primo luogo Federico rende noto di aver preso sotto la propria protezione Ildebrandino e i suoi beni presenti e futuri, in terra e in mare, direttamente in suo possesso o da lui concessi ad altri⁷³; concede poi e dona al conte e ai figli ed eredi quanto possiede e possederà in terra, in mare o nei porti e in particolare il castello di Scerpena «cum tota curia et districtu» e con la miniera d'argento, che già gli aveva donata⁷⁴; concede infine «omnia regalia et omnem iurisdictionem» nel-

⁷² Sottolineano la scarsa portata del diploma DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 726-27 e VOLPE, *Studi*, cit., p. 184; di avviso opposto è HAVERKAMP, *Friedrich I.*, p. 67 e nt. 57 che lo collega all'incoronazione di Bareso a re di Sardegna e lo ritiene caldeggiato dai Pisani.

⁷³ MGH, DD.FI, n. 457 cit. nt. 71: «nos dilectum et fidelem principem nostrum comitem Ild(ebrandinum) et omnia bona et possessiones, quas nunc habet et alii per eum et in terra et in mari et quecumque de cetero domino largiente rationabiliter acquirere poterit, sub nostram imperialem protectionem atque tutelam suscepimus».

⁷⁴ *Ibid.*: «concedimus ei suisque filiis et heredibus, nominatim quos domino concedente de ista presenti uxore Maria habet vel habiturus est vel de alia, et imperiali auctoritate donamus, quecumque modo habet tam in terra quam in mari et portus marinos vel alii per eum habent vel que legitime habiturus est, et nominatim castrum de Scerpena cum tota curte et districtu suo et cum sua argenti fodina, quam ei donavimus».

Su Scerpena (com. Manciano, GR) vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 27.10;

le terre e nei possessi di Ildebrandino, «salvo iure et honore imperii»⁷⁵. Segue la formula di protezione dalle molestie da parte di terzi e la fissazione della pena in 300 libbre d'oro.

Se consideriamo ora altri tre diplomi della tarda estate 1164 per esponenti di grandi stirpi signorili toscane, discendenti da ufficiali pubblici, e dunque del tutto analoghi al nostro per ambito territoriale, fisionomia sociale dei destinatari e contesto politico, possiamo notare le peculiarità del privilegio per Ildebrandino VII⁷⁶. La loro struttura è analoga nella tripartizione protezione, conferma dei beni, concessione dei *regalia*, anche se non sempre l'ordine è il medesimo. Le formule di protezione non presentano sostanziali differenze. È nella conferma dei beni che emerge invece un notevolissimo scarto: in luogo del generico «quecumque modo habet (...) vel que legitime habiturus est» (cui sono aggiunti i diritti su Scerpena) del diploma per Ildebrandino, gli altri hanno elenchi ampi e particolareggiati di beni e diritti. Quello per Guido Guerra, poi, anche nel passo concernente i *regalia* mostra una significativa variante: a un'espressione simile a «omnia regalia et omnem iurisdictionem» segue una dettagliata descrizione dei diritti fiscali e giurisdizionali riconosciuti al congiunto dell'imperatore⁷⁷. Se si allarga poi il paragone ad altri gruppi aristocratici del regno, emerge che tale situazione non è caratteristica solo della Tuscia, ma anzi

sul sovrapporsi dei diritti del monastero delle Tre Fontane e degli Aldobrandeschi nella zona, vd. *infra* pp. 263-74.

⁷⁵ MGH, DD.FI, n. 457 cit. nt. 71: «concedimus ei [et] largimur omnia regalia et omnem iurisdictionem nostram, quam in terris et posse(ssion)ibus suis habemus. Hec omnia concedimus [et] ei confirmamus salvo iure et honore imperii».

⁷⁶ Vd. *ibid.*, n. 456, II, pp. 360-62, a. 1164 ago. 10 (Alberto IV da Prato); *ibid.*, n. 462, II, pp. 369-71, a. 1164 set. 28 (Guido Guerra); *ibid.*, n. 463, II, pp. 371-73, a. 1164 set. 29 (marchese Obizzo Malaspina). Tutti i diplomi furono composti dal cancelliere Christian E, dunque anche sotto questo rispetto sono da escludere differenze casuali, vd. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, nt. 145 p. 147. Per un quadro delle famiglie allora beneficiarie vd. VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, p. 83, HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, p. 146 e nt. 143 e TABACCO, *I rapporti*, pp. 78-79.

Dubbi sulla genuinità del diploma per Guido Guerra ha avanzato DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 402-403, 1023, 1066-67, che lo ritiene interpolato nella lista dei possessi. Sul diploma per il Malaspina cfr. M. NOBILI, *Le signorie territoriali degli Obertenghi in Lunigiana*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, pp. 19-37: 24-26.

⁷⁷ Vd. MGH, DD.FI, n. 462 cit. nt. 76. La descrizione dei *regalia* di questo diploma (da considerare con prudenza alla luce delle osservazioni di Delumeau) non è meno ampia e puntuale di quelle ricordate come esemplari da R.M. HERKENRATH, *Die Urkunden Friedrich Barbarossas und Italien*, in *Federico I Barbarossa e l'Italia*, pp.201-35: 218-19; MGH, DD.FI, n. 257, II, pp. 58-59, a. 1159 feb. 7 (Guido di Biandrate), *ibid.*, n. 259, II, pp. 64-65, a. 1159 feb. 15 (comune di Asti), *ibid.*, n. 459, II, pp. 364-65, a. 1164 set. 24 (vescovo di Lodi).

che la genericità del diploma per Ildebrandino è del tutto inusuale⁷⁸.

La peculiarità del documento, dunque, non consiste nella scarsa portata dei diritti riconosciuti al conte, quanto nella loro genericità: le altre concessioni infatti avrebbero potuto essere riassunte con le medesime parole senza risultare diminuite. L'unica effettiva assenza è il diritto di recupero dei beni ceduti, segno però più di una crisi degli assetti patrimoniali, che della loro vitalità⁷⁹. Perciò, considerata la precisione della clausola di conferma dei diritti su Scerpena in un contesto di estrema genericità, si potrebbe addirittura pensare che il resto del documento fosse una semplice appendice al riconoscimento dei diritti sul castello maremmano e sulla sua miniera; ipotesi che potrebbe essere confermata dall'analoga formulazione dei diplomi di Enrico VI e Ottone IV per Ildebrandino VIII, nei quali, su formulari ugualmente vaghi, si inserisce la conferma dei diritti su Massa Marittima.

È questa un'interpretazione plausibile, ma non certo l'unica, se si ricorda che dietro alla stesura di un privilegio, oltre al lavoro dei cancellieri imperiali, stava una richiesta dei destinatari. Non è infatti credibile che dettagliate liste di beni, come quelle delle concessioni per Guido Guerra o Alberto da Prato, abbiano origini diverse. Anche nell'estensione del nostro testo dunque è probabile che il cancelliere Christian E si sia servito di una falsariga approntata dai notai di Ildebrandino, adattata poi al proprio formulario. La scelta di evitare una lista particolareggiata di località da confermare potrebbe dunque risalire al conte. In base a questa constatazione, va riconsiderato il peso dei rapporti del conte con Pisa nel determinare il contenuto del diploma; non nell'ottica di una limitazione delle concessioni per non colpire gli interessi della città, ma in quella di una scelta di Ildebrandino di evitare puntualizzazioni che avrebbe potuto ingenerare contrasti con l'alleato o costare rinunce dolorose a beni su cui (non a torto) riteneva di poter ancora nutrire ambizioni. È un'ipotesi confortata dal fatto che proprio il 1164 vedesse il massimo sforzo espan-

⁷⁸ Cfr. HAVERKAMP, *Friedrich I. e TABACCO, I rapporti*. Altro esempio di conferma solo generica è il diploma per Guido di Biandrate del 1159 (MGH, DD.FI, n. 257, cit. nt. 77), destinato però al riconoscimento del diritto di recupero di beni e diritti in precedenza ceduti. Altri esempi di privilegi con elenchi nominativi di beni sono: *ibid.*, n. 36, I, pp. 60-62, a. 1152 ott. (Guido di Biandrate); *ibid.*, n. 368, II, pp. 225-27, a. 1162 giu. 10 (marchese Enrico Guercio); *ibid.*, n. 466, II, pp. 376-77, a. 1164 ott. 5 (Guglielmo di Monferrato); *ibid.*, n. 467, II, pp. 377-79, a. 1164 ott. 5 (*idem*).

⁷⁹ Presuppone infatti un precedente momento di dispersione dei beni. Sulle difficoltà degli Alberti in questo periodo e sul diploma vd. CECCARELLI LEMUT, *I conti Alberti*, pp. 198-202; cfr. anche HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, pp. 260-63 per il periodo successivo. È significativo che questa formula manchi nei diplomi per Guido Guerra e Obizzo Malaspina.

sionistico del comune in Maremma settentrionale, area nella quale, sebbene fosse esterna al dominato aldobrandesco, i conti miravano ad espandersi e nella quale avevano beni patrimoniali; essa poteva dunque ingenerare tensioni tra le parti.

In seguito le fonti sui rapporti di Ildebrandino con Federico I e con i suoi rappresentanti si fanno meno significative, riducendosi a contatti con Cristiano di Magonza e ad occasionali interventi del conte come teste a diplomi. Nella primavera 1172, quando le fonti tornano chiare dopo un periodo di silenzio, costui fu protagonista di un tentativo di mediazione tra Pisa e il legato, come mostra la sua presenza al fianco di Cristiano, nonostante la rottura con la città tirrenica⁸⁰. I loro rapporti precipitarono però di lì a poco con il passaggio di Ildebrandino dalla parte di Pisa e la conseguente incursione di Cristiano nella contea nel dicembre 1172⁸¹. Anche la distruzione di Ferento ad opera di Ildebrandino e dei Viterbesi avvenne allora e fu probabilmente connessa alle ostilità con il legato; si spiega così l'imposizione del bando imperiale alla città e al conte per la distruzione di un centro di scarso rilievo⁸². La crisi giunse però rapidamente a soluzione: già al principio del 1174 il bando fu annullato e il legato rinunciò a ricostruire Ferento, confermando tutti i diritti del comune di Viterbo e di Ildebrandino (probabilmente suo podestà)⁸³.

Dopo un'occasionale presenza al seguito di Federico nel gennaio 1178 — non a caso a Pisa e come teste a un diploma per il locale Capitolo⁸⁴ — si ha ancora notizia di contrasti con il legato. Ildebrandino prese infatti parte alla ribellione guidata da Corrado di Monferrato e foraggiata da Manuele Comneno, frutto della reazione alla nuova linea politica del Barbarossa seguita alla pace di Venezia. Il riconoscimento di Alessandria aveva infatti raffreddato i rapporti con le stirpi aristocratiche del basso Piemonte, e in particolare con i Monferrato; d'altro canto il riconoscimento di Alessandro III e lo sforzo di farlo rientrare a Roma gli alienaro-

⁸⁰ Ildebrandino fu a Siena il 6 marzo 1172 alla dieta che impose il bando imperiale su Pisa, vd. HÄGERMANN, *Die Urkunden*, n. 14 cit. nt. 58; il 19 marzo testimoniò alla conferma — da parte dello stesso legato — delle concessioni imperiali per Viterbo (sempre da Siena) vd. *ibid.*, n. 13, pp. 245-47; ancora a fine mese in una lettera alle autorità genovesi, Cristiano lo ricorda come fedele alleato, vd. *ibid.*, n. 14 cit. nt. 58. Cfr. *supra* p. 194.

⁸¹ Ildebrandino era al fianco di Pisa già nel luglio 1172 (vd. *supra* pp. 194-95); sull'incursione di Cristiano vd. MARAGONE, *Annales*, p. 58, rr. 18-24, a. 1172 dic., cfr. *supra* p. 195.

⁸² HÄGERMANN, *Beiträge*, pp. 211-18 e spec. pp. 217-18 pone la distruzione nella seconda metà del 1172.

⁸³ *Id.*, *Die Urkunden*, n. 17, pp. 254-57, a. 1174 feb.13; cfr. *infra* p. 258 e nt.93.

⁸⁴ MGH, DD.FI, n. 728, III, pp. 266-68, a. 1178 gen. 30 ('comes Ildebrandinus de Maritimis').

no le simpatie del comune di Viterbo, della famiglia dei Prefetti e forse dello stesso Ildebrandino. Il malcontento culminò nella cattura, a fine settembre 1179, del legato e nella sua prigionia durata un anno. Tra fine 1179 e inizio 1180 i Monferrato esposero le loro condizioni, probabilmente poi rigettate, per la liberazione di Cristiano; esse consistevano in primo luogo nella salvaguardia dei diritti famigliari in Piemonte. Ciò che più ci interessa però è il ruolo di Ildebrandino nella vicenda: innanzitutto intervenne alla pattuizione; è poi ricordato fra le persone dalle quali Cristiano si impegnò a far recedere l'ira dell'imperatore; giurò infine di liberare l'ostaggio una volta consegnatigli i privilegi richiesti e metà del riscatto. Infatti il marchese Bonifacio, che al momento custodiva il legato, lo avrebbe consegnato al conte, quando si fosse allontanato dalla Tuscia⁸⁵. Emergono così gli stretti rapporti del conte con i Monferrato e il suo coinvolgimento nella ribellione. La morte di Manuele Comneno e la liberazione del legato posero comunque termine alla vicenda.

A metà degli anni '80 tre interventi di Ildebrandino (o del figlio omonimo) a diplomi imperiali sembrano indicare un ritorno a rapporti distesi con quell'autorità⁸⁶, un *trend* confermato dal diploma del 1195 di Enrico VI per Ildebrandino VIII.

Considerati l'attività politica di Ildebrandino VII e i suoi rapporti con gli interlocutori esterni, vanno analizzate le poche notizie sul suo operato all'interno della contea. Vanno anzitutto rilevati gli indizi di riorganizzazione dei possedimenti in aree marginali e gli accordi con forze signorili concorrenti.

È il caso della contesa con il vescovo di Volterra e i Pannocchieschi per il castello di Gerfalco nei primi anni '60. La lite si trascinava dalla metà del decennio precedente e aveva dapprima avuto per protagonisti il vescovo Galgano e Ranieri II Pannocchia. Essa verteva sui diritti sul castello di Gerfalco e sulle *curtes* di Tramonti e Tassi, derivanti dall'eredità dei 'filii Imelde', del gruppo parentale dei Vicedomini di Massa⁸⁷. Nel

⁸⁵ HÄGERMANN, *Die Urkunden*, n. 24, pp. 276-81, a. [1179 set. 29-1180 feb. 2]. Sulla vicenda vd. ID., *Beiträge*, pp. 218-37, spec. pp. 235-36 e TABACCO, *I rapporti*, p. 81.

⁸⁶ Sono due diplomi di Federico I da Castellarano (RE) per gli uomini di Persiceto e per la chiesa di Fermo: vd. MGH, DD.FI, n. 900, IV, pp. 156-57, a. 1185 mar.6 ('comes Hildebrandinus') e *ibid.*, n. 902, IV, pp. 158-60, a. 1185 feb. 13 [o mar. 16] ('comes Hildebrandinus de Tuscia'); e uno di Enrico VI dettato da Prato per i Morianesi (LU): STUMPF-BRENTANO, *Acta*, n. 178, pp. 243-44, a. 1186 set. 26 ('comes Heldebrandinus').

⁸⁷ Vd. RV, n. 180 e RV, n. 181 citt. nt. 21. Sulla vicenda vd. CUCINI, *Il medioevo*, pp. 264 e 283; cfr. anche CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi* (cit. *supra* p. 102 nt. 101), p. 47. È incerto se Teuzo di Imelda, cui Ildebrandino concesse beni di S. Salvatore al Monte Amiata dopo il 1152, fosse uno di questi 'filii Imelde', cfr. *supra* pp. 180-81.

1158 si ebbero due sentenze favorevoli al vescovo; è ricordata allora per la prima volta una divisione dei beni in tre parti, anche se l'espressione è poco chiara⁸⁸. Nell'aprile 1162 un arbitrato dei consoli senesi richiesto da Ildebrandino VII e Galgano stabilì che i diritti su Gerfalco spettassero per un terzo al conte, per un terzo al vescovo e per un terzo 'iure feodi' a Pannocchia; la sentenza sancì inoltre l'annullamento di una vendita di beni a Tremoli, fatta da non meglio identificati uomini di S. Miniato al vescovo in danno di Ildebrandino; fu infine vietato a quest'ultimo di incastellare il monte di Bibbiano. Lo stesso giorno Ildebrandino e il vescovo si promisero reciprocamente di rispettare la sentenza, sotto una pena di 400 marche d'argento, ma Galgano rifiutò di contrarre impegni con Pannocchia⁸⁹. L'opposizione del vescovo a tale soluzione, evidente dal mancato giuramento a Pannocchia, ebbe esito felice: il 31 maggio Ildebrandino e Galgano riconobbero i rispettivi diritti sulla metà del castello di Gerfalco e promisero di aiutarsi mutuamente affinché essi non fossero lesi da terzi, certo i Pannocchieschi. Galgano investì allora Ildebrandino, forse a titolo feudale, di metà del castello⁹⁰. Infine l'anno successivo alcuni Pannocchieschi ricevettero in feudo da Galgano la terza parte della metà del castello: fu forse questa la definitiva sistemazione dei complessi diritti sul centro, collocato in un'area di confine tra potenze signorili concorrenti⁹¹.

Sempre nell'area settentrionale del suo dominio Ildebrandino VII

⁸⁸ Vd. RV, n. 185, pp. 63-64, a. 1158 mag. 23: «Gerfalcum et Tassum preter emptionem Crescentii episcopi a Pannocchia factam dividantur, et tres partes pro dimidia parte comes habeat»; e RV, n. 186, p. 65, a. 1158 giu. 30.

⁸⁹ Vd. RV, n. 191 cit. nt. 15, RV, n. 192, p. 69, a. 1162 apr. 30. Le cessioni cui la sentenza fa riferimento dovrebbero essere M. CAVALLINI-M. BOCCI, *Vescovi volterrani fino al 1100. Supplemento*, «RVolt», 58, 1982, pp. 23-112: n. 93, pp. 87-88, a. 1161 apr. 11 e *ibid.*, n. 94, p. 88, a. 1161 apr. 29. Diritti degli Aldobrandeschi a Trèvoli e a Bibbiano esistevano anche in precedenza vd. *supra* p. 170.

⁹⁰ RV, n. 193, p. 69, a. 1162 mag. 31. Il testo (accessibile solo in regesto) non è privo di ambiguità, ma questo pare il senso migliore; dopo la promessa di Galgano segue infatti la frase: «et eum manu propria investivit».

⁹¹ RV, n. 194, pp. 69-70, a. 1163 mag. 19. Tutte le parti in causa continuarono poi a rivendicare diritti su Gerfalco. Per il vescovado vd. i privilegi papali e imperiali di Alessandro III (2) ed Enrico VI: RV, n. 203, a. 1171 dic. 29, ed. P.F. KEHR, *Papsturkunden in westlichen Toskana*, in ID., *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia*, IV: (1903-1911), Città del Vaticano 1977, pp. 269-318: n. 9, pp. 293-95 ('medietatem Gerfalti'); RV, n. 208, a. 1179 apr. 23, ed. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta*, cit., III, n. 286, pp. 271-72 («quicquid iuste possidetis in locis inferius positus, videlicet Gerfalc etc.»); e RV, n. 218 cit. nt. 15. Gerfalco è assente nella prima divisione della contea aldobrandesca (1216), ma nella spartizione tra Ildebrandino XI e Ildebrandino XII, nella parte andata al primo, si ricorda lo 'ius Gerfalchi', vd. ASSI, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47. I Pannocchieschi vi vantavano diritti ancora nel Trecento vd. CUCINI, *Il medioevo*, p. 287.

promosse in questa fase la riorganizzazione dell'insediamento umano e quindi del controllo sulla popolazione nel territorio dell'attuale comune di Radicondoli. Se a metà del XII secolo gli abitanti erano ancora sparsi in più castelli e in numerosi centri aperti, legati a pievi e chiese minori, all'inizio del secolo successivo, ad eccezione della contea di Elci, la popolazione era ormai concentrata nei castelli di Belforte e Radicondoli, ambedue di nuova costruzione, sebbene il secondo sorgesse presso un sito abitato fin dall'alto medioevo⁹². Protagonisti della trasformazione furono Ildebrandino VII e Ildebrandino VIII, direttamente per Radicondoli e indirettamente (per il tramite del monastero familiare di Spugna) per Belforte.

Radicondoli, da tempo abitato e centro di una pieve, sorgeva allora più a valle della sede attuale. Già nel 1172 si ha notizia di un suo primo "inerpimento", cui seguì tra 1209 e 1213 la costruzione di un castello "di sommità" che raccolse la popolazione delle aree circostanti, rafforzando così di fatto i poteri signorili degli Aldobrandeschi nella zona. La prima menzione di Belforte è del 1183, quando il castello di Falsini risulta già abbandonato, per lo spostamento della sua popolazione lì; era anch'esso un insediamento "di sommità" di proprietà del monastero di Spugna. In seguito scomparvero anche gli insediamenti di Colletalli, Petracorbaia e Tremoli, i cui abitanti si trasferirono verosimilmente a Belforte⁹³. Gli Aldobrandeschi furono dunque protagonisti di una radicale riorganizzazione dell'insediamento, apparentemente volta a rafforzarne il controllo della popolazione (e quindi i diritti signorili su di essa) e a creare centri militarmente più efficaci.

Un analogo tentativo di riorganizzazione dell'insediamento viene non da un castello, ma da una delle *civitates* inserite nel dominio familiare: si tratta del progetto di trasferire Grosseto, mai portato però a compimento. I diritti aldobrandeschi sul centro datavano all'inizio del IX secolo e proprio per loro iniziativa esso era stato incastellato, crescendo fino a divenire sede diocesana. Anche in seguito i diritti comitali sulla sua popolazione erano rimasti sostanzialmente analoghi a quelli vantati sugli abitanti degli altri castelli del loro dominio, come mostra la *charta libertatis*

⁹² *Ibid.*, *passim* e spec. pp. 287-90 ricostruisce approfonditamente le vicende degli insediamenti nella zona.

⁹³ *Ibid.*, pp. 283 e 289-91. Su Belforte rivendicava diritti il vescovo di Volterra, ma senza efficacia: dal 1208 in poi il castello fu in mano agli Aldobrandeschi, vd. RS, n. 439 cit. nt. 15 (testamento di Ildebrandino VIII); CDO, n. 107 cit. nt. 15 (divisione della contea); e CV, n. 172 e CV, n. 173 cit. nt. 28 (consegna in pegno a Siena); diritti su Belforte sono vantati dai conti — nonostante le pretese senesi — per tutto il secolo XIII; e lo stesso avvenne per Radicondoli.

dei primi anni del XIII secolo. Così quando Ildebrandino VII decise di spostare Grosseto dalla pianura sul vicino Monte Corneliano, non sentì il bisogno di consultare la popolazione locale.

Nel 1179 il conte concluse una permuta con il vescovo Martino, cui cedette un «temimentum terrarum, pratorum cum pertinentiis eorum quod situm est (...) territorio Crosseteno prope ipsam civitatem» in cambio del Monte Corneliano e dei limitrofi massicci detti *Mons Petrosus*, *Mons Serli* e poggio *Castellione*, area nella quale voleva riedificare la città. Il vescovo si riservò lo spazio su cui costruire «maiores ecclesiam (...) cum tenimentis et officinis necessariis (...) et palatium pro se episcopo et domos pro canonicis», nonché le altre chiese per il clero cittadino. L'importanza dell'atto è confermata dalla presenza fra i testi di rilevanti aristocratici grossetani e colligiani e dal ricorso da parte di Ildebrandino al titolo di conte palatino⁹⁴. Qualche tempo dopo, sebbene lo spostamento non avesse ancora avuto luogo, lo si riteneva sempre cosa certa: Alessandro III scrisse infatti al presule di Grosseto per comunicargli le pressioni operate su Ildebrandino, affinché assegnasse alle monache di Montecellese un 'congruum locum' per la costruzione sul Monte Corneliano di una chiesa di S. Angelo «quam in Grosseto habent». Con la lettera il pontefice sollecitava il vescovo a collaborare alla costruzione della chiesa e a impedire che il suo popolo fosse sottratto a vantaggio di altre chiese⁹⁵.

Il progetto di spostamento è stato variamente interpretato: si è andati da un collegamento all'insalubrità della zona, a una giustificazione con ragioni militari, fino alla negazione della stessa serietà dell'intenzione di trasferire la città, riducendo la permuta a puro strumento di pressione sulla nascente comunità cittadina⁹⁶. Quest'ultima ipotesi non sembra però

⁹⁴ Vd. RS, n. 291 cit. nt. 21. Fra i presenti spiccano Rinaldo e Bernardo da Colle (vd. COLLAVINI, pp. 602-11), Viviano di Ruggero da Colle (vd. *ibid.*, pp. 612-16), Guarnaldo da Suvereto, Enriguccio e Farolfo di Grosseto (vd. *supra* p. 185) e Ranuccio di Teuzo da Grosseto (vd. *supra* p. 181).

⁹⁵ RS, n. 255, a. [1171-1172] mag. 21 (ma [1180(?)-1181] mag. 21, vd. SODI-CECCARELLI LEMUT, *La diocesi di Roselle Grosseto*, p. 31 e nt. 115 e, più ampiamente, COLLAVINI, pp. 652-53), ed. PFLUGK-HARTTUNG, *Acta*, cit., III, n. 314, pp. 285-86. Alessandro aveva richiesto che «abbatissae et sororibus Montiscellensis monasterii, congruum locum assignet, in quo ecclesiam in memoriam sancti Angeli, quam Grosseti habent, cum civitas ipsa iuxta dispositionem ipsius (*scil.* Ildebrandini) illuc translata fuerit, possint edificare».

⁹⁶ CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 24.1: p. 79 collega il progetto «alla posizione infelice di Grosseto, nella pianura insicura e malsana». PRISCO, *Grosseto*, I, pp. 157-59 rifiuta questa interpretazione: «non è assolutamente una situazione ambientale proibitiva che induce conte e vescovo a formulare il progetto di trasferimento della città nel 1179»; nel progetto di spostamento vede piuttosto una minaccia nei confronti dei Grossetani da parte del conte e del vescovo, associati a difesa delle proprie prerogative contestate.

accettabile, vista la lettera di Alessandro III, inspiegabile qualora il progetto non fosse stato credibile; si deve dunque pensare a un suo fallimento per le eccessive difficoltà materiali e finanziarie. Personalmente ipotizzerei che gli scopi di Ildebrandino fossero almeno in parte militari, specialmente considerate la difficoltà di difendere la città emersa nel 1137 e la fase di acuta ostilità con il potere imperiale tipica della fine degli anni '70. Nella primavera 1178 Ildebrandino era stato fra quanti avevano impedito la sottomissione di Viterbo ad Alessandro III⁹⁷, nei due anni successivi collaborò alla cattura (e successiva detenzione) di Cristiano. La spedizione nella contea dal legato del dicembre 1172 era stata sventata grazie all'aiuto pisano, ma si dovevano nutrire timori di un nuovo intervento imperiale. Per spiegare il progetto di Ildebrandino, però, va considerato anche il rafforzamento dei diritti signorili sul centro abitato, che sarebbe derivato da una sua ricostruzione. Tutta la vicenda si situa comunque nel quadro di una notevole forza dei diritti comitali nei confronti del vescovo e della comunità; risultano dunque fuorvianti le interpretazioni che vedono Ildebrandino in difficoltà di fronte al vescovo o ai Grossetani⁹⁸.

Si ha infine notizia di altre transazioni economiche meno importanti di Ildebrandino VII, come l'acquisto del rustico «Iohannis Periciolus de Larnano» attraverso alcuni intermediari nel 1178⁹⁹ e — di maggior interesse — due atti che mostrano il perdurare del legame con S. Ambrogio di Montecellese e, in particolare, con la sua dipendenza del Montecalvo. Nel 1164 Ildebrandino di fronte a vari *boni homines* della contea confermò la donazione della S. Trinità a S. Ambrogio, compiuta dagli avi. Era un atto ormai consuetudinario, compiuto dagli Aldobrandeschi ad ogni generazione e che non ne intaccò mai gli alti poteri sull'ente¹⁰⁰. Una no-

⁹⁷ HÄGERMANN, *Beiträge*, p. 221.

⁹⁸ Cfr. CELATA, *Il potere*, cit., pp. 29-30, 39-40, 42-43 e PRISCO, *Grosseto*, I, pp. 157-59. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 24.1: p.79 nota invece che la permuta «testimonia del grado di subordinazione della città al vescovo e alla dinastia comitale».

⁹⁹ ASSi, dipl., AGen, a. 1178 lug. 25, reg. RS, n. 285. L'acquisto fu perfezionato da Trastornato, Ternardo e Boninsegna, attivi per Ildebrandino e Maria; il venditore fu tale Guido *Backe*. *Larnano /Largnano* potrebbe essere Larniano (com. S. Gimignano, SI), cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 50.17. Il villano doveva prestare alcuni servitii: «XIII starios frumenti ad drictum starium Senensem et duos denarios nomine pensionis».

¹⁰⁰ Vd. CAM, n. 38, pp. 79-81 e CAM, n.3 9, pp. 81-82, a. 1164 ago.; sui rapporti con S. Ambrogio vd. *supra* pp. 158-59. Nel tardo XIII secolo gli Aldobrandeschi vantavano sempre diritti sulla S. Trinità divenuta eremo, vd. MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-96, a. 1286 ago. 6 che ricorda diritti dei «conti di Santa Fiora» «in heremo Sancte Trinitatis et eius pertinentiis» e ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6, 2° doc.(= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32 (nella divisione della contea tra i figli di Ildebrandino XI a Enrico II spettò la parte «cum heremo a Villa Sancte Trinitatis»); cfr. anche ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7.

vità fu invece la donazione alla stessa S. Trinità compiuta nel 1172 da Ildebrandino VII, sua moglie e i loro figli, riguardante beni fondiari nel territorio della signoria di Marsiliana («in curte Massiliani»), nella località detta *Valle Fabrella* lungo l'Albegna¹⁰¹.

Va infine ricordato il suo prestigioso matrimonio con Maria dei conti Alberti di Prato, avvenuto prima del 1164 e da collocare nel quadro di una salda alleanza con quella famiglia. Maria era figlia di un conte Alberto (probabilmente Alberto III) ed è ricordata per la prima volta insieme al marito nel diploma del 1164; risulta poi coautrice di alcune donazioni ad enti ecclesiastici sino al 1178. Di particolare interesse è la titolatura riferitale nel 1171 dal notaio pisano Marignano in occasione di una donazione a S. Leonardo di Stagno: «Maria (...) gloriosa comitissa totius Ildebrandesche», segno dell'importante ruolo da lei assunto nella famiglia¹⁰².

4.3 Ildebrandino VIII (1186-1212): dall'egemonia pisana all'inserimento nella Lega di Tuscia

Negli ultimi anni di Ildebrandino VII vengono meno le notizie sui legami tra Aldobrandeschi e Pisa; e la situazione non cambia con il figlio. Si tratta in primo luogo di un problema di fonti: a metà degli anni '80 si interrompono infatti gli *Annales Pisani*. Ma, al di là di questo vuoto, si può supporre che l'influenza pisana scemasse effettivamente. Infatti si avviò allora una nuova fase di forte affermazione del potere imperiale in Tuscia, paragonabile a quella degli anni prima del 1167, che può aver contribuito a indebolire il legame. Gli accordi tra Pisa e Lucca (1181), tra Genova e Pisa (1183) e tra Firenze e Lucca (1184), poi, avevano momentaneamente interrotto quelle lotte regionali che avevano cementato l'alleanza tra Pisa e Aldobrandeschi¹⁰³.

¹⁰¹ La donazione è ricordata da due diversi atti e pone un problema genealogico (vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 17.2). Si tratta di BCSi, ms B.VI.19, cc. 197r-98r, a. 1172 ott. (copia del XVIII sec.), segnalata da DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 95, e di ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12 (copia del 1304 mar. 12), conferma della donazione da parte di Margherita.

¹⁰² Cfr. *supra* p. 183; per i dati biografici di Maria vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 16.1^{bis}. Nell'albero genealogico degli Alberti di M.L. CECCARELLI LEMUT, Maria è segnalata come figlia di Tancredi/Berardo Nontigiova (vd. *I conti Alberti in Valdinievole*, in *Signori e feudatari*, pp. 31-42 e *I conti Alberti*), sebbene l'autrice riconosca che è figlia di Alberto (III) vd. *ibid.*, p. 202 e nt. 88: si tratta verosimilmente di un errore materiale.

¹⁰³ Vd. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 840-43, 854-63; sulla fase di forte controllo imperiale della regione cfr. VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 69-85 e DELUMEAU, *Arezzo*, p. 1095.

Non bisogna però enfatizzare eccessivamente tali novità; chiari sono gli indizi del perdurare di buoni rapporti, come la conferma delle concessioni paterne all'ospedale di S. Leonardo di Stagno nel 1186, primo atto noto di Ildebrandino VIII. Anche più tardi, nonostante la partecipazione del conte alla Lega di Tuscia, le cose non cambiarono del tutto. Nel 1202 Ildebrandino e Bonifacio di Monferrato agirono da mediatori nelle trattative di pace tra Genova e Pisa¹⁰⁴. L'anno successivo il conte concluse un'alleanza con Siena, di cui sono sopravvissuti preliminari e stesura definitiva: in entrambe eccettuò dalle clausole concernenti gli obblighi militari «Pisanos tamquam dominos»: perdurava dunque il legame vassallatico instaurato nel 1160; simile è poi la formula presente nel coevo trattato con Orvieto¹⁰⁵. Infine, dettando nel 1208 il proprio testamento, Ildebrandino VIII fece tutori dei figli e della moglie e garanti dell'applicazione delle disposizioni testamentarie il papa «et etiam comune Pisanorum similiter». Del resto ancora nel 1216, al momento della divisione della contea la famiglia possedeva beni a Pisa, forse un palazzo¹⁰⁶.

Nonostante le testimonianze ricordate, il declino dell'egemonia pisana sulla contea resta evidente: dal principio del XIII secolo furono Siena e Orvieto a sostituirla, mentre in precedenza a beneficiarne fu l'imperatore. In tale contesto si pongono le più frequenti presenze ad atti imperiali di Ildebrandino VIII e la concessione di diplomi per la famiglia da parte di Enrico VI e Filippo duca di Tuscia e, infine, la stessa vicenda della contesa con il vescovo per i diritti su Massa Marittima.

Si sono ricordate le presenze di Ildebrandino VII a due diplomi di Federico I nel 1185 e quella, sua o del figlio, a un privilegio di Enrico VI per i Morianesi¹⁰⁷. Esse sono significative, soprattutto considerata la povertà di testimonianze analoghe nel periodo precedente e i burrascosi rapporti con Cristiano di Magonza. Così quando nel 1195, dopo un decennio di silenzio, ci si imbatte in un diploma di Enrico VI per Ildebrandino VIII, lo si può ritenere frutto della prosecuzione del positivo andamento dei rapporti tra impero e Aldobrandeschi. Il diploma, per il momento in cui fu concesso e il contenuto, si spiega in parte con la contesa accesasi

¹⁰⁴ *Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, 5 voll., (a c.), L.T. BELTRAMO-C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 («FSI»), II, p. 83, a. 1202.

¹⁰⁵ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1202 gen. 4 (= 1203), ed. parz. RS, n. 411, pp. 168-70; e CV, n. 62, pp. 81-86, a. 1203 gen. 21. Per Orvieto vd. CDO, n. 76 cit. nt. 32 con la formula: «salvo honore domini inperatoris et reverentia domini pape et egregie civitatis Pisane et Senensis in omnibus».

¹⁰⁶ Vd. RS, n. 439 e CDO, n. 107 citt. nt. 15.

¹⁰⁷ Vd. *supra* p. 203 nt. 86.

con il vescovo di Massa Marittima per i diritti sulla città. Oltre alla concessione dei diritti imperiali su Massa, esso comprendeva però anche una generica conferma dei beni famigliari e delle donazioni di Federico e dei predecessori¹⁰⁸. La genericità delle formule impiegate è in linea con il diploma del 1164, più volte citato dall'estensore.

Nel 1195 compare però anche il ricordo dell'investitura di Ildebrandino 'per tria vexilla' da parte dell'imperatore (assente nel diploma di Federico I). Si tratta di una significativa novità rispetto al modello, cui si accompagna il ricorso al titolo di 'comes palatinus', riferito tanto a Ildebrandino VIII che, a due riprese, al padre. Sembra possibile interpretare la cerimonia di investitura (rammentata anche nella conferma di Ottone IV) come lontano ricordo dell'inf feudazione di tre comitati agli Aldobrandeschi, entrata in uso in un'epoca imprecisata. Le testimonianze sull'uso del *vexillum* come simbolo dell'esercizio di diritti pubblici nelle cerimonie di investitura feudale in età sveva sono infatti numerose. Sappiamo inoltre che, a metà del XII secolo, si riteneva che la marca di Tuscia fosse formata da almeno sette comitati, rappresentati da altrettanti *vexilla* distribuiti da Guelfo VI nella dieta di S. Genesio (marzo 1160). Si può perciò supporre che la cerimonia rinvii a una prassi tipica del periodo tra X e XI secolo, quando la marca da dominio diretto dei marchesi divenne struttura di potere intermedia tra regno e conti: allora la divisione del dominio aldobrandesco in tre entità territoriali (comitati di Sovana, Roselle e Populonia) poteva essere sentita più attuale di quanto non lo fosse nel XII secolo, quando il dominio della famiglia aveva ormai sperimentato completamente il processo di signorilizzazione¹⁰⁹. A fine XII secolo, comunque, la cerimonia e il numero di *vexilla* consegnati non potevano avere che valore simbolico e la stessa spiegazione del motivo per cui agli Aldobrandeschi dovesse esserne rimessi tre, anziché uno solo, non era forse più del tutto chiara.

Negli anni successivi le presenze del conte alla corte ducale e impe-

¹⁰⁸ BÖHMER, *Reg. Imperii*, IV/3, n. 431, a. 1195 apr. 27, ed. STUMPF-BRENTANO, *Acta*, n. 196, pp. 272-73 (da una copia) collato con l'orig. in ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 8: «concedimus ei et confirmamus suisque heredibus inperpetuum quicquid olim pater noster Fridericus inclite recordationis aut aliquis antecessorum nostrorum patri suo Ildebrandino comiti palatino vel eius antecessoribus concesserunt et [i]pse nunc tenet». Per la questione di Massa vd. *infra* pp. 213-14.

¹⁰⁹ BÖHMER, *Reg. Imperii*, IV/3, n. 431 cit. nt. 108: «Hec omnia sibi et heredibus suis imperiali auctoritate confirmamus, concedimus et assignamus et de omnibus his, que in privilegiis patri suo vel eius antecessoribus a patre nostro vel nostris antecessoribus traditis et concessis continentur et de omnibus, que pater suus prefatus tenuit et possedit, pro se et heredibus suis sollempniter per tria vexilla investivimus». Sulla questione dei *tria vexilla* vd., più ampiamente, COLLAVINI, pp. 649-51.

riale testimoniano il perdurare di uno stretto legame: Ildebrandino fu al seguito di Filippo (probabilmente a Perugia) il primo luglio 1195 e ancora a fine mese a S. Benedetto di Polirone¹¹⁰. Non stupisce perciò la concessione, l'anno successivo, di un diploma da parte del duca di Tuscia. Si tratta di uno dei meno laconici e più puntuali privilegi per la famiglia. Filippo, considerato il «fidele ac familiare servitium dilecti sui Ildibrandini comitis palatini», gli confermò «omnes possessiones suas et bona»¹¹¹ e in particolare quanto aveva ricevuto da diplomi imperiali «in terra sive in mari sive in litore sive in ripis sive in argentariis» con i relativi diritti giurisdizionali¹¹². Il duca gli infeudò inoltre i diritti spettanti all'impero e già in possesso di Ildebrandino «sive in ducatu (...) sive in marchia», facendolo nel contempo «vexilliferum nostrum et nostri exercitus»¹¹³; gli furono infine concessi in feudo i diritti su Massa Marittima¹¹⁴.

Nei mesi successivi due interventi di Ildebrandino a diplomi di Enrico VI confermano i buoni rapporti con il potere imperiale¹¹⁵. Meno di un mese dopo però (novembre 1196) il conte fu condannato da una corte presieduta dall'imperatore e dal suo vicario Angelo, arcivescovo di Taranto, alla perdita dei diritti su Massa Marittima come contumace. Oscura è

¹¹⁰ BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 2, ed. *Carte di Fonte Avellana*, 2, (1140-1202), (edd.) C. PIERUCCI-A. POLVERARI, Roma 1977, n. 347, pp. 303-305, a. 1195 lug. 1 ('comes Ildibrandinus') e BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 4, a. 1195 lug. 31 ('comes Ildebrandinus de Tuscia').

¹¹¹ *Ibid.*, V/1, n. 7, a. 1196 apr. 3, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 2, p. 2: «omnes possessiones suas et bona, que pater eius possedit et que ipse possidet et adhuc possessurus est, ipsi et heredibus suis concedimus et confirmamus».

¹¹² *Ibid.*: «et precipue, quicquid privilegium ab imperatore sibi collatum continet sive in terra sive in mari sive in litore sive in ripis sive in argentariis sive alibi in quibuscunque locis sit constitutum, ipsi cum iurisdictione sua stabilimus et confirmamus».

¹¹³ *Ibid.*: «Si quid etiam [ab] imperio sive in ducatu nostro sive in marchia possidet, quod ad imperium vel ad ducatum vel ad marchiam pertinet, ei et heredibus suis in feudum concedimus et perpetualiter confirmamus, volentes eum et heredes suos predicta omnia sine lesione et gravamine in perpetuum possidere. Preterea prenotatum dilectum [nostrum comitem palatinum] Ildebrandinum vexilliferum nostrum et nostri exercitus esse volumus». La creazione di Ildebrandino *vexillifer* va distinta dall'investitura *per tria vexilla* dei diplomi di Enrico VI e Ottone IV; non riguarda infatti un legame vassallatico, ma un compito militare.

¹¹⁴ *Ibid.*: «Quam ob rem Massam cum omni [distric]tu suo et iurisdictione ei et heredibus suis in feudum donamus et sigilli nostri munimine roboramus». Per la lettura '[distric]tu' in luogo '[comita]tu', preferita da Winkelmann, vd. *infra* p. 214 nt. 125.

¹¹⁵ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, IV/3, n. 542, a. 1196 ago. 23, ed. *SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio*, (edd.) L. LANFRANCHI-B. STRINA, Venezia 1965 («Fonti per la storia di Venezia. Sez. II. Archivi ecclesiastici. Diocesi Castellana»), n. 36, pp. 105-109, da Pavia ('Aldevrandinus comes Maritime'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, IV/3, n. 564, a. 1196 ott. 23, ed. G. BAAKEN, *Ungedruckte Urkunden Heinrichs VI.*, «DA», 31, 1975, pp. 455-533: 520-23, da Montefiascone ('comes Ildibrandinus').

l'interpretazione della sentenza, come del resto di tutta la vicenda della contesa per la giurisdizione su Massa, ma la si può forse riportare al contesto delle trattative di pace tra Enrico VI e il pontefice. Poco dopo la prematura scomparsa del sovrano mutò repentinamente l'equilibrio delle forze in campo, segnando la completa eclissi del potere imperiale nella regione; gli Aldobrandeschi si trovarono così a fronteggiare nuovi interlocutori.

Nel decennio tra la metà degli anni '80 e la metà degli anni '90, comunque, il rapporto tra famiglia e potere imperiale era stato ben più condizionante che in precedenza, per la maggior incidenza del secondo nella regione, ma forse anche per un più diretto coinvolgimento personale di Ildebrandino VIII rispetto ai predecessori.

In confronto alla ricchezza di fonti sui suoi rapporti con il potere imperiale, ben più oscura è il resto dell'attività di Ildebrandino VIII nel XII secolo: spicca solo un intervento a favore di S. Leonardo di Stagno. Già nel 1171 Ildebrandino VII e Maria, insieme a Guido visconte di Orbetello, avevano donato all'ospedale il luogo di *Vinctum Agnanum* con la chiesa e terra sufficiente a far lavorare sei paia di buoi, avevano inoltre concesso che «omnia pecora et bestie universe» dell'ospedale potessero pascolare gratuitamente nel loro 'territorium'¹¹⁶. Nel 1186, poi, Ildebrandino VIII promise di tener fede a quanto promesso dal padre circa la libertà di permanenza e pascolo nelle sue terre per il bestiame dell'ospedale, impegnandosi inoltre a non chiedere alcun censo per questo e a difendere le bestie 'ab omni persona'. Si faceva forse riferimento a una concessione diversa da quella del 1171; è infatti citata una «carta facta per manum Bonensegne iudicis et notarii», mentre l'atto del 1171 fu scritto dal notaio Marignano¹¹⁷.

Altri rapporti con un ente ecclesiastico — derivanti da una lunga tradizione familiare — emergono da un atto, riconducibile verosimilmente a Ildebrandino VIII: nel 1188 un Aldobrandeschi prese sotto la propria protezione il monastero di Montecellese; sebbene ne sia ignoto il nome, si deve pensare si trattasse di Ildebrandino VIII (e non del padre) che proseguiva così una prassi risalente all'inizio del secolo¹¹⁸.

¹¹⁶ Vd. CIACCI, II, n. 216 cit. nt. 26; l'identificazione di *Vinctum Agnanum* con Antignano presso Livorno proposta da REPETTI, *Dizionario*, I, pp. 93-94 non è condivisibile, vista l'assenza di possessi aldobrandeschi nella zona e dato che coautore della donazione fu Guido visconte di Orbetello: la località andrà cercata nei pressi di questo centro.

¹¹⁷ ASPi, dipl., *S. Lorenzo alle Rivolte*, a. 1186 feb. 11. Una spiegazione alternativa potrebbe essere l'esistenza di un doppio originale redatto da Marignano per l'ospedale e da Boninsegna per il conte.

¹¹⁸ Vd. ASRm, ASC, n. 838, perg. 7 e *ibid.*, perg. 8, a. 1188: notizie conservate solo nel regesto di Presutti («Tutela presa dalli Signori di Santa Fiora del monastero di Monte Collese», vol. I, p. 725, A1 nn. 7 e 8); le pergamene sono mancanti, cfr. *supra* p. 113 nt. 15.

Ildebrandino intervenne infine come teste e arbitro all'accordo che nel 1193 risolse la controversia tra Siena e Ardengheschi da una parte e vescovo di Volterra dall'altra per alcuni diritti su Montalcino, Montieri e altre località: a lui spettò fissare la somma che il vescovo avrebbe dovuto pagare annualmente per i diritti senesi su Montieri¹¹⁹.

Sono queste le sole notizie su Ildebrandino prima del suo ingresso nella Lega di Tuscia, eccettuata la vertenza per Massa Marittima. Gli ultimi anni '80 e i primi anni '90 conobbero infatti una vivace e ben documentata contesa tra il conte e Martino, vescovo di Massa Marittima, per i diritti giurisdizionali sul centro¹²⁰.

Tutto cominciò quando nel 1189, nel quadro della pace tra Enrico VI e Clemente III, fu stabilita la restituzione al vescovo di Massa di quanto gli avevano sottratto gli ufficiali imperiali¹²¹; non sembra però che all'impegno facesse seguito l'effettiva consegna dei beni, tanto che nel 1194 Martino ricorse al tribunale imperiale contro Enrico — o più verosimilmente contro i suoi rappresentanti locali. Nella causa, decisa da Arnaldo Struzio di Piacenza, l'emissario dell'imperatore Siro Salimbene fu sconfitto dal presule che ottenne la «*possessionem civitatis Masse cum pertinentiis et districtu et totius castris et turre et cassari et ipsum castrum ipsius civitatis*»¹²². Martino ricevette allora anche un diploma imperiale

¹¹⁹ RS, n. 364, pp. 143-44, a. 1193 dic. 18.

¹²⁰ Dopo il classico VOLPE, *Massa Marittima*, pp. 34-40, sono fondamentali VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 82 e 159-62, HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, pp. 471-80 e VON DER NAHMER, *Zur Herrschaft*, cit., nt. 6 pp. 589-91. CECCARELLI LEMUT, *Scarlino*, p. 60, GARZELLA, *Cronotassi*, pp. 17-19 e EAD., *La diocesi*, pp. 180-81 ignorano la discussione delle fonti da parte degli studiosi tedeschi, rifacendosi direttamente a Volpe.

¹²¹ *Constitutiones*, 1, cit., nn. 322-24, pp. 460-63, a. 1189 apr. 3-18: n. 322, pp. 460-61, a. 1189 apr. 3 («Henrici restitutio Patrimonii Sancti Petri»): «item quod factum est in civitate Massanensi et pertinentiis in preiudicium episcopi Massanensis, restituimus ipsi episcopo quoad possessionem, salvo iure imperii tam de proprietate quam de possessione».

¹²² MURATORI, *Antiquitates*, II, col. 503, a. 1194 lug. 21. La mancata restituzione fino ad allora è proposta convincentemente (nonostante le critiche di VON DER NAHMER, *Zur Herrschaft*, cit., nt. 6 pp. 589-91) da HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, p. 473 contro l'opinione di VOLPE, *Massa Marittima*, p. 35 e VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, pp. 82 e 160.

A un'inf feudazione a Pisa nel 1191 pensano VOLPE, *Massa Marittima*, p. 35, VON DER NAHMER, *Die Reichsverwaltung*, p. 160, CECCARELLI LEMUT, *Scarlino*, p. 60 (che ne svaluta la portata), GARZELLA, *Cronotassi*, p. 17 e nt. 73, p. 18 e nt. 77 e EAD., *La diocesi*, p. 180 e nt. 43; questa interpretazione è stata — mi pare definitivamente — confutata da HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, pp. 473-74 in base a considerazioni di vario genere, cui si può aggiungere che la causa del 1194 è mossa contro l'imperatore e non contro i Pisani, come sarebbe stato logico se vi fosse stata un'inf feudazione a loro vantaggio. Rispetto alle argomentazioni di Haverkamp non sono significative le riserve di VON DER NAHMER, *Zur Herr-*

che ne sancì i diritti in termini anche più ampi di quanto stabilito in giudizio; è infatti l'unico atto a menzionare la 'plenaria iurisditio' del vescovo e a ricordare i diritti su Accesa e Marciliana¹²³.

Meno di un anno dopo, però, l'imperatore concesse a «Ildebran-[d]ino comiti palatino» e agli eredi «quicquid iuris imperium habet vel ad imperium pertinet in civitate Massa et in cunctis pertinentiis suis»¹²⁴. La concessione fu sostanzialmente confermata, un anno più tardi, da Filippo duca di Tuscia che diede 'in feudum' al conte e agli eredi «Massa cum omni [d]istrictu suo et iurisdictione»¹²⁵. Appena cinque mesi dopo però le proteste del vescovo raggiunsero l'effetto auspicato: il giudice imperiale Iacopo 'da Ficiarlo', in un giudizio tenuto a Tivoli di fronte all'imperatore e al suo vicario Angelo arcivescovo di Taranto ne riconobbe i diritti, stante la contumacia di Ildebrandino VIII. Fu perciò ordinato che il conte non contendesse al vescovo la «possessionem Massane civitatis cum suis pertinentiis et districtus»; Ildebrandino fu inoltre condannato a pagare le spese di giudizio¹²⁶.

Sembra dunque che il vescovo abbia prevalso nella controversia, come suggeriscono del resto le fonti successive che attestano lo sforzo dei Massetani di affrancarsi dal controllo del presule, limitandone le prerogative; gli Aldobrandeschi però continuarono per tutto il XIII secolo a rivendicare — e probabilmente anche a esercitare — alcuni diritti sul centro¹²⁷.

schaft, cit., nt. 6 pp. 589-91, spec. p. 590. È invece corretta la sua osservazione che al vescovo non fu concessa la sola arce di Massa Marittima, ma anche la città e il suo *districtus*.

¹²³ Vd. STUMPF-BRENTANO, *Acta*, n. 415, pp. 581-82, a. 1194 [lug.] (inserto in una conferma di Enrico VII). L'ampiezza delle concessioni in contrasto con quanto stabilito nel precedente giudizio, il ricordo esplicito dei diritti giurisdizionali e delle località di Accesa e Marciliana e la sua mancata menzione nella causa contro Ildebrandino del 1196 inducono a molte perplessità sulla sua genuinità.

¹²⁴ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, IV/3, n. 431 cit. nt. 108; sono ingiustificati i dubbi sulla sua genuinità espressi da VOLPE, *Massa Marittima*, p. 39 che ne ignorava l'originale.

¹²⁵ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 7 cit. nt. 111. L'integrazione '[d]istrictu' in luogo di '[comita]tu' (di lunghezza pressoché identica), contro l'opinione dell'editore, sembra preferibile per analogia con le altre fonti sulla controversia, nelle quali non si ricorda mai il *comitatus*. Erano in questione infatti i soli diritti su Massa Marittima e il suo *districtus* (= "signoria territoriale") e non sull'intero "comitato". Anche in considerazione del lungo intervallo di tempo tra il diploma di Enrico VI e quello di Filippo è inaccettabile la loro giustificazione con l'ignoranza dei diritti vescovili da parte della cancelleria imperiale e ducale sostenuta da VON DER NAHMER, *Zur Herrschaft*, cit., nt. 6 pp. 589-91.

¹²⁶ UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 713-14, a. 1196 nov. 17. Per il contesto politico vd. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, p. 480 e G. BAAKEN, *Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, «DA», 27, 1971, pp. 457-513.

¹²⁷ Sulle successive vicende vd. VOLPE, *Massa Marittima*, pp. 46-66. Sul perdurare di diritti aldobrandeschi a Massa, vd. CDO, n. 107 cit. nt. 15 «illud quod comitatus habet in

Queste vicende sono le ultime a mostrare ancora condizionante l'influsso dei sovrani svevi; di lì a poco Enrico VI morì, lasciando libero sfogo alle forze fino ad allora compresse. Come immediata reazione alla sua morte e come misura preventiva contro il riaffermarsi di una simile egemonia sulla regione, nacque la Lega di Tuscia, della quale furono principali protagonisti i comuni di Firenze, Lucca e Siena. Proprio i rappresentanti di quelle città, i consoli di S. Miniato e il vescovo di Volterra furono i primi a prestarsi vicendevoli giuramenti nel novembre 1197 a S. Genesio. Indubbio fu il ruolo della curia in questo accordo che si fondava sul riconoscimento del diritto di ogni aderente ai pieni poteri giurisdizionali nel proprio territorio, senza interferenze da parte del potere imperiale o degli altri membri della Lega. Tre settimane dopo vi aderirono — più o meno spontaneamente — il comune di Arezzo, Guido Guerra e Ildebrandino VIII; anche gli Alberti prestarono in seguito giuramento: ne rimaneva così esclusa quasi solo Pisa, contro cui la Lega risultava sempre più orientata¹²⁸. L'elezione al soglio pontificio di Innocenzo III, però, le recò un primo duro colpo: egli infatti ambiva a sostituire, e non solo a indebolire, il dominio imperiale sulla regione e non vedeva perciò di buon occhio un potenziale antagonista.

Al di là delle rivalità sviluppatesi in seno alla Lega, si può individuare proprio nell'opposizione papale la principale ragione del suo fallimento, come conferma la vicenda degli Aldobrandeschi: Ildebrandino VIII, poco dopo essere entrato nella Lega e prima ancora di legarsi a Siena e Orvieto con i patti che inaugurarono una nuova epoca nella storia della politica familiare, prestò un giuramento di sottomissione a Innocenzo III, con cui si riconobbe suo vassallo, indebolendo così sostanzialmente il vincolo con la Lega. Grazie all'impegno e alla successiva cerimonia di investitura del 1207 Innocenzo III si inseriva efficacemente nell'area più meridionale della Tuscia, in antagonismo ai diritti imperiali e alle ambizioni egemoniche di Siena e Orvieto.

Si è già accennato ai patti del 1203 tra Ildebrandino VIII, Siena e Orvieto, principale frutto della Lega per la nostra famiglia; essi vanno collocati nel quadro di accordi bilaterali volti a ridisegnare gli assetti politici della Tuscia meridionale. Nello stesso clima di regolazione e ridefinizione di rapporti — spesso già tradizionali — tra dominante e territorio sotto-

Massa»; CIACCI, II, n.552, p.270, a.1270 feb.18 (dote di Margherita) «item medietatem pro indiviso omnium iurium et actionum que habet aut visus est habere in civitate Masse»; e RV, n.973 cit. nt.100 «cum baronia et iuribus (...) que habent in civitate Masse».

¹²⁸ CV, n. 68, pp. 98-102, a. 1197 nov. 11-dic. 4; cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 912-20.

messo caratteristico di quella fase, si inseriscono altri due atti di Ildebrandino VIII: le *chartae libertatis* per le comunità di Suvereto e Grosseto¹²⁹.

I patti del 1203, anche se nati nel quadro della Lega, avevano creato un sistema di alleanze (tra Siena, Orvieto e Aldobrandeschi) in parte da essa autonomo e che sopravvisse al suo collasso intorno al 1205¹³⁰. Questo schieramento si contrappose ben presto all'altro nucleo egemonico centrato su Firenze, tanto che nel 1207 si giunse a uno scontro campale presso Montalto Berardenga, risoltosi a favore dei Fiorentini. Dal *dossier* di fonti sulla battaglia risulta che fecero parte dello schieramento fiorentino gli Aretini, il conte Guido, i Montepulcianesi e contingenti di Lombardi e Romagnoli (Bolognesi?); dalla parte di Siena, oltre a Orvietani e uomini di Ildebrandino VIII, furono il marchese Malaspina e i figli del conte Manente e quelli di Cacciaguerra¹³¹. Le presenze di Ildebrandino al fianco di Siena e del conte Guido al fianco di Firenze mostrano i passi in avanti compiuti dalle due città dopo la morte di Enrico VI verso un deciso controllo del territorio circostante, anche se — almeno per gli Aldobrandeschi — non si può parlare di una vera e propria sottomissione.

Poco dopo la pace, forse più per contrasti interni alla famiglia che per il proprio stato di salute, Ildebrandino VIII dettò il proprio testamento con cui escluse di fatto dalla successione il figlio di primo letto Ildebrandino IX a favore dei figli nati dal secondo matrimonio con Adalasia. Fu proprio sul terreno delle alleanze politiche che maturò la rottura tra padre e figlio? È difficile rispondere, anche se, dato il contesto e la successiva ricomposizione, l'ipotesi è plausibile¹³².

Ildebrandino comunque visse ancora a lungo e la discesa di Ottone IV nel 1209 gli permise di riaccostarsi a quel potere imperiale che ne aveva segnato la giovinezza. Nel 1209 era al fianco di Wolfger, patriarca di Aquileia e legato di Ottone IV, quando costui rifiutò di confermare al comune di Siena i diritti usurpati all'impero alla morte di Enrico VI¹³³. Nell'autun-

¹²⁹ Sui rapporti con Siena e Orvieto vd. *infra* pp. 219-24 e più in generale CAMMAROSANO, *Tradizione*, cit., pp. 48-50. Le carte di libertà sono: ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14, ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58; e MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 28.

¹³⁰ Vd. CAMMAROSANO, *Tradizione*, cit., p. 48. L'accordo tra Siena e Orvieto è CV, n. 57, pp. 71-73, a. 1202 ago. 20, cfr. anche CV, n. 59, pp. 74-78, a. 1202 ago.

¹³¹ Vd. *Kalendarium*, p. 18, rr. 9-12, a. 1207 e RS, n. 438b, pp. 184-86, a. 1208 ott. 6; cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 964-73.

¹³² Vd. RS, n. 439 cit. nt. 15: a Ildebrandino IX erano legati solo pochi castelli del Volterrano; vd. *infra* p. 299.

¹³³ Vd. J.F. BÖHMER, *Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser, 928-1398* (1870), rist. anast. Aalen 1967, n. 1137, pp. 824-25, a. 1209 lug. 4 ('comite Ildebrandino').

no successivo (tra fine ottobre e inizio novembre) fu costantemente al fianco dell'imperatore, allora attivo in Tuscia: dapprima a Poggibonsi testimoniò a un diploma per Pisa; poi a S. Miniato ai diplomi per S. Salvatore all'Isola, i Morianesi, l'abbazia di S. Galgano, la chiesa di S. Frediano di Lucca e il conte Alberto; intervenne infine a Fucecchio al diploma per Camaldoli¹³⁴. Nel contesto di assidue presenze al fianco di Ottone IV si pone la concessione di un privilegio a Ildebrandino VIII, che confermava i diritti famigliari e le concessioni di Federico I. Il testo del diploma segue fedelmente il dettato di quello di Enrico VI, discostandosene solo per minime varianti: accanto alla generica conferma dei beni famigliari e delle precedenti concessioni imperiali, sono ricordati i diritti su Massa Marittima e la cerimonia di investitura 'per tria vexilla'. Nonostante l'assenza di novità contenutistiche e la scarsa rispondenza alla situazione politica del momento, il privilegio attesta la forza del legame di Ildebrandino con Ottone¹³⁵.

Dopo un breve intervallo, in cui l'imperatore agì in Tuscia settentrionale, Ildebrandino ricompare al suo fianco tra 12 e 14 dicembre, quando da Foligno Ottone concesse diplomi ai comuni di Lucca e Siena e alla chiesa di S. Martino di Lucca¹³⁶; si hanno in seguito suoi occasionali interventi nell'area centromeridionale della regione, che ne confermano l'assiduità a corte¹³⁷. Si colloca in questo contesto un secondo diploma di

¹³⁴ Vd. ID., *Reg. Imperii*, V/1, n. 307, a. 1209 ott. 25, ed. LAMI, *Monumenta*, I, p. 351 ('comes Ildebrandinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 314, a. 1209 ott. 29, ed. CAMMAROSANO, *Abbadia* (cit. *supra* p. 114 nt. 21), n. 115, pp. 414-17 ('comes Ildebrandinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 316, a. 1209 ott. 30, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 30, pp. 20-21 ('Hildebrandinus palatinus comes Thuscie'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 317, a. 1209 ott. 31, ed. A. CANESTRELLI, *L'abbazia di S. Galgano. Monografia storico artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni*, Firenze 1896, n. 8, p. 118 ('Ildebrandinus comes palatinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 319, a. 1209 nov. 2, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 32, pp. 22-24 ('comes Ildibrandinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 320, a. 1209 nov. 4 ('comes Ildebrandinus'); *ibid.*, V/1, n. 321, a. 1209 nov. 6 ('Ildebrandinus comes palatinus'), ed. P. TOLA, *Codice diplomatico della Sardegna* (1861), I/1, n. ed. Sassari 1984, p. 316.

¹³⁵ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 318, a. 1209 nov. 1, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 31, pp. 21-22 (da una copia) collato con l'orig. in ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 9; sul diploma di Enrico VI vd. *supra* pp. 209-10.

¹³⁶ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 330, a. 1209 dic. 12 ('Ildebrandinus comes de Tuscia') per il comune di Lucca; *ibid.*, V/1, n. 333, a. 1209 dic. 14, ed. WINKELMANN, *Acta*, n. 34, pp. 27-29 ('comes Hildebrandinus') per la chiesa di S. Martino; BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 334, a. 1209 dic. 14, ed. ID., *Acta*, cit., n. 1070, pp. 766-67 ('comes Ildibrandinus') per il comune di Siena.

¹³⁷ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 351, a. 1210 feb. 10, da S. Genesio ('comes Ildebrandinus'); *ibid.*, V/1, n. 352, a. 1210 feb. 12, ed. ID., *Acta*, cit., n. 240, pp. 217-19, da S. Genesio ('comes Ildebrandinus'); ID., *Reg. Imperii*, V/1, n. 434, a. 1210 ago., ed. U. PASQUI, *Documenti per la Storia della città di Arezzo nel medioevo*, Firenze 1899-1940, II, n. 457, p.

Ottone per il conte dell'ottobre 1210, che si discosta nettamente dai precedenti, comportando la concessione in feudo di «totam terram illam, que fuit quondam comitis Rainerii de Bartholomeo». Si trattò di una concessione importante, perché indebolì nettamente il legame di dipendenza contratto dal conte nel 1203 per gli stessi beni nei confronti di Orvieto¹³⁸. Segue un silenzio sui rapporti con l'imperatore nel periodo in cui Ottone IV agì in Italia meridionale.

Al suo ritorno in Italia centrale, Ildebrandino ricompare fra i testi ai suoi diplomi: nel novembre 1211 assistette a Montefiascone alla concessione di un diploma agli Eugubini, di un secondo a Napoleone Monaldeschi e di un terzo al duca di Spoleto Diupoldo di Schweinsbeund¹³⁹. Nel dicembre, poi, fu al seguito dell'imperatore a S. Genesio e Prato, da dove furono beneficiati Napoleone Monaldeschi, Guido e Ventrilio di Pisa e Guido Cacciaconti¹⁴⁰. Di lì a poco Ottone, varcati gli Appennini, tornò in Lombardia dove lo seguì il conte: fu infatti con lui a Lodi nel gennaio 1212 e a Milano nel febbraio successivo, fatto questo del tutto eccezionale nel panorama degli spostamenti degli Aldobrandeschi¹⁴¹. Fu questa l'ulti-

88 da S. Salvatore al Monte Amiata ('Ildebrandinus comes palatinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 438, a. 1210 ago. 29, ed. ID., *Acta*, cit., n. 251, pp. 227-28 da S. Salvatore ('comes Ildibrandinus'); M. POLOCK, *Unbekannte Kaiserdiplome für Montefiascone*, «QFiAB», 65, 1985, pp. 105-32; 129-31, a. 1210 set. 6 da Tuscania ('comes Ildibrandinus'), contro l'opinione dell'editrice che lo ritiene un Este (*ibid.*, p. 118); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 439, a. 1210 set. 16, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 240, pp. 287-88, da Viterbo ('comes Hildebrandinus'). Queste presenze vanno collegate alla spezione militare di Ottone nel *Patrimonium* secondo B.U. HUCKER, *Kaiser Otto IV.*, Hannover 1990 («MGH, Schriften», 34), pp. 198-200. L'assiduità delle presenze a corte del conte è notata da MACCARRONE, *Orvieto*, p. 69 e nt. 2.

¹³⁸ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 441, a. 1210 ott. 11, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 62, p. 59 (da una copia) collato con l'orig. in ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 10. Sul patto del 1203 con Orvieto vd. *infra* pp. 223-24. Cfr. più ampiamente *infra* pp. 274-81.

¹³⁹ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 449, a. 1211 nov. 14 ('comes Ildeprandinus'); *ibid.*, V/1, n. 450, a. 1211 nov. 21, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 252, p. 299 ('comes Ildibrandinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 451, a. 1211 nov. 22, ed. WINKELMANN, *Acta*, II, n. 5, pp. 4-6 ('comes Ildeprandinus de Tuscia').

¹⁴⁰ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 454, a. 1211 dic. 22, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 254, p. 301 ('comes Ildeprandinus'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 456, a. 1211 dic. 28, ed. LAMI, *Monumenta*, I, p. 492 [con data 1212 dic.28] ('comes Ildebrandinus de Tuscia'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 457, a. 1211 dic. 28, ed. ID., *Acta*, cit., n. 1073, pp. 771-72 ('comes Ildebrandus').

¹⁴¹ Vd. ID., *Reg. Imperii*, V/4, n. 51, a. 1212 gen. 21, ed. H. KALBFUSS, *Urkunden und Regesten zur Reichsgeschichte Oberitaliens*, «QFiAB», 15, 1913, pp. 53-118; 223-83: n. 23, pp. 91-93 ('comes Ildebrandus de Tuscia'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/4, n. 52, a. 1212 gen. 24, ed. P. ZINSMAIER, *Die Urkunden Philipp von Schwaben und Ottos IV. (1198-1212)*, Stuttgart 1969, n. 142 ('comes Ildebrandinus de Soana'); BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 465, a. 1212 feb. 10 ('comes Ildebrandinus de Soana').

ma discesa di Ottone in Italia, prima della sconfitta di Bouvines (1214) contro le forze collegate di Filippo Augusto e Federico II, che distrusse il fragile assetto di potere da lui creato in Italia.

Queste testimonianze mostrano l'eccezionalità del rapporto tra Ildebrandino VIII e Ottone IV, se infatti non mancarono mai legami tra Aldobrandeschi e potere imperiale, essi non raggiunsero mai il peso assunto in questi anni: senza precedenti sono il numero di interventi ai diplomi imperiali e ancor più la presenza di Ildebrandino al fianco dell'imperatore in Lombardia. La forza di questo legame si spiega con l'affannosa ricerca di appoggi nell'aristocrazia italiana da parte di Ottone e con la necessità del conte di far riferimento a un potere centrale forte che lo appoggiasse nell'opposizione alle mire egemoniche di Siena e Orvieto: allo stesso scopo aveva risposto l'omaggio ligo prestato a Innocenzo III fin dal 1207.

4.4 Nuovi poteri egemonici: i patti con Siena e Orvieto del 1203

In Tuscia meridionale i principali effetti del crollo del potere imperiale alla morte di Enrico VI furono l'affermazione dell'egemonia senese e orvietana e il tentativo papale di rivendicare i propri diritti nella zona, le cui origini risalivano alle concessioni caroline. Per quanto concerne la contea aldobrandesca l'azione pontificia si concretizzò in un giuramento di *fidelitas* di Ildebrandino VIII a Innocenzo III a fine XII secolo (probabilmente nel 1198), preliminare alla prestazione dell'omaggio ligo: il conte si impegnò allora, oltre che ad ottemperare agli obblighi negativi, ad aiutare e difendere «Papatum Romanum et regalia beati Petri et nominatim Montem Altum et quidquid aliud tenebat ab ipsis regalibus»; promise inoltre che, quando ne fosse stato richiesto e avesse potuto farlo senza mettere a repentaglio la propria sicurezza, avrebbe prestato il 'ligium hominium'¹⁴².

La promessa fu adempiuta solo più tardi, forse per gli ostacoli frapposti dall'adesione del conte alla Lega di Tuscia, i cui membri non dovevano vedere favorevolmente un legame così stretto con il pontefice. Solo nel 1207 Ildebrandino giurò a Montefiascone la *fidelitas* al papa, prestandogli il 'ligium homagium' «pro castro Montis Alti, comitatu de Rosellis et aliis terris, quas tenebat ab eo, sicut apparebat per privilegia Romane

¹⁴² *Die Register Innozenz' III.*, 2, n. 274, pp. 533-34, a. [1198-1200; 1198?]. Il giuramento riguardava soprattutto i diritti su Montalto, gli unici precisati. Sull'azione di Innocenzo III vd. D. WALEY, *Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987 (*Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, VII/2), pp. 229-320: 243-46.

ecclesie»¹⁴³. Con questo secondo impegno la cancelleria pontificia fece un passo avanti nella definizione dei diritti che il conte ripeteva dal papa; fondamentali rimanevano comunque quelli su Montalto, i soli per cui la concessione papale avesse forse efficacia. Dal 1209 in poi però per l'azione di Ottone IV e per l'incapacità dei successori di Innocenzo III di proseguire sulla strada di un'espansione territoriale in Tuscia, il legame affermato nel 1207 non condizionò più l'assetto dei poteri regionali¹⁴⁴; solo molto più tardi, nel contesto della lotta contro Federico II, esso costituì il presupposto dell'affermazione dei diritti pontifici sulla contea aldobrandesca.

Maggior efficacia ebbero invece i poteri locali che si sforzarono di raccogliere l'eredità di Enrico VI, come mostrano i patti con Siena e Orvieto, nati nel contesto della Lega di Tuscia. Data la loro importanza e le molte informazioni che conservano sui rapporti con le due città e sulle strutture interne della contea vale la pena di soffermarsi.

Del patto con Siena sono conservate due versioni: un giuramento preliminare del conte del 4 gennaio 1203 e l'accordo definitivo del 21 successivo¹⁴⁵. Il primo è un impegno di Ildebrandino VIII nei confronti dei Senesi, che solo occasionalmente ricorda alcune clausole di reciprocità; il secondo è invece costituito da due distinti giuramenti, uno di Ildebrandino ai Senesi, l'altro di costoro al conte. Si possono perciò valutare le differenze tra accordo preliminare e definitivo e tra impegni dei Senesi e quelli del conte. Quanto al primo aspetto, le uniche significative novità sono l'introduzione dell'obbligo di far giurare il patto da 1000 uomini della contea e di acquistare una certa quantità di beni a Siena (fissata da Ildebrandino Iosep o dagli arbitri eletti)¹⁴⁶. Un confronto tra gli impegni del conte e quelli del comune mostra una netta prevalenza delle formule spe-

¹⁴³ *Liber Censuum*, I, n. 3, p. 8*, a. 1207 lug. 31. Sul remotissimo precedente di una possibile concessione nel IX secolo, vd. *supra* pp. 56-57. Sulla voluta vaghezza del riferimento a precedenti concessioni da parte dei pontefici in questa fase vd. FICKER, *Forschungen*, II, § 344, pp. 327-28, spec. p. 327; cfr. anche MACCARRONE, *Orvieto*, pp. 55-56.

¹⁴⁴ Cfr. WALEY, *Lo stato papale*, cit., p. 250.

¹⁴⁵ Vd. RS, n. 411 cit. nt. 105, cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, nt. 3 p. 630 (con data 1202) e CAMMAROSANO, *Tradizione*, cit., p. 49 nt. 109; e CV, n. 62 cit. nt. 105. Nel ms del *Caleffo Vecchio* fu approntata la rubrica per questo atto, ma esso non fu mai copiato, l'ed. è quindi condotta su ASSi, dipl., ARif, a. 1202 gen. 21. Tra i due atti si pone il permesso concesso dagli Orvietani ai Senesi di fare «pacem et concordiam cum comite Ildibrandino», vd. CV, n. 58, pp. 73-74, a. 1203 gen. 15.

¹⁴⁶ Altra variante è la scomparsa dell'obbligo del conte di destinare metà dei redditi provenienti dai beni senesi al mantenimento di chi abitasse un mese l'anno in città.

colari e reciproche, sebbene non manchino differenze. Oltre all'impegno a mantenere per vent'anni l'alleanza (definita 'societas et amicitia') e a non nuocere perciò all'alleato, comuni sono la rinuncia a pedaggi ed esazioni sui commerci e l'aiuto militare (con relative precisazioni); reciproche sono la clausola «de hominibus non recipiendis pro habitare hinc inde» e il divieto di acquistare 'castellum vel fortiam' nell'altrui territorio; identica è la formula per il risarcimento di offese e danni dati, da regolarsi da arbitri eletti paritariamente; identico è il numero di uomini tenuti a giurare il rispetto dei patti; e analoghe sono infine le eccezioni, anche se non quanto ai soggetti. Fatti salvi dunque alcuni aspetti minori¹⁴⁷, le uniche differenze sostanziali concernono l'acquisto di beni in città e l'obbligo di residenza: il conte promise di comperare beni a Siena per una cifra stabilita da Ildebrandino Iosep o dagli arbitri eletti quell'anno (Guidotto di Colle e Bartolomeo *Rinaldini*) e di risiedere lui stesso o di far risiedere in città la moglie Adalasia un mese l'anno in tempo di guerra contro Firenze o Arezzo. In tempo di pace l'obbligo avrebbe potuto essere ottemperato da uno dei figli; nel patto definitivo, poi, fu stabilito che il Consiglio della campana potesse esentare il conte dalla residenza.

Ora, anche senza voler svalutare questi impegni¹⁴⁸, è chiaro che formalmente il patto del 1203 è sostanzialmente paritario, il che è ancora più evidente se lo si paragona agli accordi precedenti o posteriori con comunità cittadine: tanto i termini del patto del 1138 con Firenze e dei giuramenti a Pisa del 1160 e 1162, quanto quelli del cittadinoico a Orvieto del 1203, sono più decisamente connotati come, sia pur relative, sottomissioni¹⁴⁹. È

¹⁴⁷ In particolare le clausole riguardanti la soluzione dei contrasti tra Siena e gli Ardengheschi, rimessi all'arbitrato di Ildebrandino, e quelle sui figli 'Rainonis et Pepo Gentilis', nei confronti dei quali fu lasciata libertà d'azione al conte. L'enfasi posta da REDON, *L'espace*, pp. 143-44 sull'obbligo di riconoscere l'uso senese, quanto alla ripartizione del bottino, ai cavalieri senesi al servizio del conte e viceversa di applicare lo stesso ai cavalieri del conte al servizio del comune mi pare eccessiva; non è comunque clausola sufficiente a dimostrare la disparità del patto.

¹⁴⁸ Ma si noti che nel patto del 1138 tra Uguccione IV e Firenze in tempo di guerra erano previsti tre mesi di residenza e che la costruzione di un palazzo a Firenze presupponeva l'acquisto di beni in città, vd. *supra* pp. 180-81.

¹⁴⁹ Per il patto del 1138 vd. *supra* pp. 178-80, per i patti con Pisa vd. *supra* pp. 188-91, per quello con Orvieto vd. *infra* pp. 223-24. L'insufficienza del patto del 1203 agli occhi dei Senesi è testimoniata dalla mancata copiatura nel *Caleffo Vecchio* dopo la preparazione della rubrica: ben altrimenti chiari furono i patti successivi a partire da CV, n. 172 e CV, n. 173 citt. nt. 28 (cfr. *infra* pp. 382-96). Neppure un'eventuale manipolazione dell'atto poteva trasformarlo in una vera sottomissione. (Per un esempio di correzione di un atto in senso più favorevole al comune al momento della copiatura nel *Caleffo*, vd. CV, n. 37, pp. 39-41, a. 1179 ott. 6: nt. 1 p. 40; cfr. anche *infra* p. 249).

dunque fuorviante interpretarlo come una vera sottomissione di Ildebrandino; anche se parte delle clausole e una valutazione della situazione politica generale, fanno pensare a un predominio senese¹⁵⁰.

A una fase di buoni rapporti tra Aldobrandeschi e Siena riporta l'accordo, concluso poco dopo, per la costituzione di una società che gestisse la dogana del sale di Grosseto per l'approvvigionamento del territorio della contea e della dogana del sale di Siena¹⁵¹. Parteciparono alla società — in ragione di un terzo — Ildebrandino, il comune di Siena e una società di uomini d'affari senesi che si sarebbe occupata di vendere il sale. Nel patto di costituzione della dogana, la cui durata prevista era di quattro anni, furono stabilite le modalità di vendita del sale alla dogana. Va sottolineato che i maggiori soci, Iacob Rustichetti e Gazano *Alexii*, erano stati testimoni degli accordi tra Ildebrandino e Siena, a riprova delle loro posizioni di rilievo nella compagine comunale e della loro capacità di sfruttarle a fini economici¹⁵².

È sopravvissuto uno dei resoconti previsti dall'accordo: il 30 novembre 1204 gli ufficiali della dogana comunicarono al podestà di Siena Bartolomeo *Rinaldini* la quantità di sale venduta da Ildebrandino e dai Grossetani. Se ne ricavano le rendite della dogana e se ne intuisce l'ampio raggio d'azione¹⁵³. Si tornerà in seguito su questi atti e sulle informazioni che conservano sull'articolazione raggiunta dalla struttura istituzionale della contea, nonché sui mezzi finanziari grazie a cui i conti riuscirono a costruirla e governarla. Quanto ora preme sottolineare sono le prospettive finanziarie garantite alla famiglia da un rapporto di buon vicinato e fattiva collaborazione con la città e i suoi ceti mercantili. Ma la dogana non ebbe lunga durata - almeno non nei termini in cui era stata creata. Intor-

¹⁵⁰ MARRARA, *Storia*, pp. 63-65 (con data 1202) è di opinione opposta: «solo per una mera finzione giuridica il patto è qualificato come *societas*: si tratta, in realtà, di una vera e propria sottomissione» (p. 63), pur riconoscendo che le clausole sono sostanzialmente paritarie; eccessivo pare anche il giudizio, pure più sfumato, di REDON, *L'espace*, pp. 143-44. A una funzione essenzialmente militare allude BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 353-54. Sugli aspetti commerciali dell'accordo vd. EAD., *Trattati commerciali del comune di Siena nel secolo XIII*, «BSSP», 30, 1923, pp. 199-216: 205.

¹⁵¹ CV, n. 67, pp. 94-98, a. 1203 nov. 14; l'atto è illustrato e commentato in BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 355-59; cfr. anche ANGELUCCI, *Ricerche*, pp. 126-29 e MORDINI, *Note*, pp. 296-98.

¹⁵² Su Iacob Rustichetti vd. BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 357-58, con informazioni sugli altri soci della dogana; 'Gaçanus Senensis' (certo il nostro) fu teste anche del cittadino di Ildebrandino a Orvieto, vd. CDO, n. 76 cit. nt. 32.

¹⁵³ BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 359-64, con ed. del doc. alle pp. 378-80; per un tentativo di valutare gli introiti di Ildebrandino vd. COLLAVINI, *Grosseto*, nt. 9 pp. 129-30.

no al 1205 Ildebrandino concesse una carta di libertà ai Grossetani, nella quale si ricorda la «combustio civitatis Grossetane», che aveva colpito i suoi sudditi; il conte promise allora fra l'altro di rinunciare a costituire altre dogane del sale «preter istam completam, nisi fieret comuni consilio terre ipsius»¹⁵⁴. Sebbene non vi sia connessione esplicita tra i due fatti, non sembra azzardato supporre che la concessione delle libertà giungesse al termine di uno scontro, a tratti anche violento, che proprio nella delicata questione della produzione e vendita del sale potrebbe aver avuto una causa scatenante.

Nello stesso periodo e nel contesto di un'alleanza a tre che implicò anche un trattato tra le due città, si situa il patto tra Ildebrandino VIII e Orvieto del giugno 1203. Anch'esso è costituito in primo luogo da un reciproco impegno a mantenere «bonam et puram pacem»; promessa particolarmente importante in questa circostanza, dati i precedenti contrasti tra città e dinastia comitale: fin dal 1194 infatti erano state raccolte testimonianze su una lite tra vescovi di Sovana e Orvieto, alle cui spalle erano certo le due potestà civili¹⁵⁵. Fin dalla morte di Ranieri di Bartolomeo (*post* 1191) dovevano essere sorte delle tensioni, dato che entrambe le parti ne rivendicavano l'eredità; del resto la *narratio* che apre il patto del 1203 è esplicita al riguardo¹⁵⁶.

Ma al di là della reciprocità dell'impegno di pacificazione è evidente la disparità di condizioni, solo in parte giustificabile con il riconoscimento a Ildebrandino dei beni contesi dietro certi obblighi. Il conte giurò allora vari capitoli: il salvamento degli Orvietani nella contea, la rinuncia a guida e pedaggio e la rifusione di eventuali danni dati; nell'atto non c'è traccia della reciprocità caratteristica del patto con Siena, sebbene non si possa escludere che un altro atto trattasse gli obblighi degli Orvietani. Alcuni impegni riguardavano in particolare l'eredità di Ranieri: Ildebrandino promise di far giurare gli 'homines' di quella 'terra' che avrebbero fatto

¹⁵⁴ Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 28; cfr. *ibid.*, pp. 296-301 e *infra* par.8.3.e per le successive vicende della dogana del sale di Grosseto.

¹⁵⁵ Vd. POLOCK, *Der prozeß*, p. 62; cfr. anche *infra* pp. 279-80. Sul peso dei comuni cittadini (il cui ruolo in questo caso fu assunto da Ildebrandino) nelle contese tra presuli vd. CAMMAROSANO, *Tradizione*, cit., pp. 31-33, 35 e KURZE, *Bemerkungen*, cit., pp. 486-87.

¹⁵⁶ CDO, n. 76 cit. nt. 32: «Pro discordia, que orta fuit et vertebatur inter dominum comitem Ildribandinum, filium quondam comitis Ildribandini, et civitatem Urbevetanam pro terra vel de terra quondam comitis Rainerii Bartholomei, talia pacta et conventiones solepni stipulatione inter eos et religione etiam iuramenti vallate, sicut inferius per singula capitula manifeste declarabantur, intercesserunt». Sull'eredità di Ranieri di Bartolomeo vd. *infra* pp. 274-81.

«guerram et pacem, hostem et parlamentum» per gli Orvietani a loro richiesta, tranne che contro di lui. Promise inoltre di pagare ogni anno 130 lire di denari e di fornire tre albergarie; come *una tantum* versò poi altre 600 lire. Assicurò infine che avrebbe acquistato beni a Orvieto per 500 lire, facendosi così cittadino orvietano, ma a patto di non poter essere perciò giudicato né tassato dalle autorità comunali come gli altri *cives*¹⁵⁷. Ildebrandino avrebbe fatto giurare i capitoli ai figli una volta giunti alla maggiore età; anche gli uomini della ‘terra’ di Ranieri di Bartolomeo sarebbero stati tenuti a giurare di osservare i patti. Garantirono il rispetto dell’accordo dodici *boni viri* originari di varie località della contea, esponenti della maggiore aristocrazia maremmana, fra cui spiccano per rilievo Guglielmo da Cinigiano, Ugolino da Scerpena e Ildebrandino dei Vicedomini di Montalto.

Questo accordo costituì la base dei successivi rapporti tra le parti: fu infatti percepito come fondamentale dalla comunità cittadina, tanto da essere ricordato nella *Cronica potestatum* e da essere copiato in tutti i registri comunali, venendo più volte citato o interamente trascritto nelle successive conferme dei patti con la famiglia¹⁵⁸. Quanto alle forme esso mostra un maggior livello di subordinazione, rispetto ai patti con le altre comunità cittadine, sebbene non ne vada esagerata la gravità. Ildebrandino si fece — è vero — cittadino orvietano, ma la sua esenzione da giustizia e fiscalità ridusse la cittadinanza a pura sottomissione politica, svuotandola del suo significato istituzionale. Cosa infatti, se non proprio il potere fiscale e giurisdizionale, faceva del comune una realtà istituzionale?

Più significativi furono invece gli impegni assunti per la ‘terra’ di Ranieri di Bartolomeo; ma quelli di natura economica furono ottemperati solo in parte e non erano poi troppo gravosi, se commisurati all’ampio territorio (10 castelli con i relativi distretti), che di fatto passò nelle mani del conte. Più importanti erano la rinuncia ai pedaggi (senza reciprocità) e l’impegno all’obbedienza politica e militare degli ‘homines’ della ‘terra’ di Ranieri a Orvieto. Nel complesso fu un trattato che pose le basi di un significativo controllo della città su parte della contea, fenomeno accentuatosi nei decenni successivi; d’altro canto esso garantì l’ampliamento della contea con territori in cui — seppur parzialmente limitati — i poteri degli Aldobrandeschi erano pur sempre preponderanti.

¹⁵⁷ Mi pare questo il senso della clausola: «Item quingentas libras in adquisito in civitate, ut simus inde civis et iuramus inde esse civem, ita tamen quod per sacramentum non possimus vel debeamus inde cogi a consule vel rectore civitatis, sicut alii cives ad causas et alia honera civilia habitantes cives cotidie in civitate» (CDO, n. 76 cit. nt. 32).

¹⁵⁸ Vd. *Cronica potestatum*, p. 141, rr. 15-17, ad an.1204. Per gli sviluppi successivi vd. *infra* pp. 367-82.